

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 29 settembre 2012

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (Provincia di Bolzano)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 31 luglio 2012, n. 26.

Modifiche delle tariffe dei diritti tavolari e dei tributi speciali catastali Pag. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 27 agosto 2012, n. 28.

Modifica del decreto del Presidente della Provincia 29 aprile 2009, n. 24, «Regolamento d'esecuzione concernente le infrastrutture delle comunicazioni» Pag. 3

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 4 settembre 2012, n. 0173/Pres.

Regolamento recante i criteri e le modalità per la concessione dei contributi per i lavori in territorio montano di miglioramento della viabilità e delle infrastrutture comunali, di ristrutturazione e manutenzione, restauro e risanamento conservativo di immobili di proprietà comunale, in attuazione dell'articolo 10, commi da 1 a 5, della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012 e del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007) Pag. 3

LEGGE REGIONALE 9 agosto 2012, n. 15.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli-Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno e adeguamento alla direttiva 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici e alla direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. Modifiche a leggi regionali in materia di attività commerciali, di somministrazione di alimenti e bevande e di gestione faunistico-venatoria (Legge comunitaria 2010) Pag. 7

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 26 luglio 2012, n. 9.

Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 e del bilancio pluriennale 2012-2014. Primo provvedimento generale di variazione Pag. 12

REGIONE TOSCANA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 aprile 2012, n. 15/R.

Modifiche al Regolamento emanato con decreto del Presidente dalla Giunta regionale 4 gennaio 2012, n. 1/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 76 undecies della legge regionale 24 febbraio 2005 n. 40 in tema di riorganizzazione del sistema sanitario di emergenza urgenza) Pag. 20



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
15 maggio 2012, n. 20/R.

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”) in materia di accreditamento dei nidi domiciliari Pag. 20

LEGGE REGIONALE 6 giugno 2012, n. 25.

Modifiche alla legge regionale 29 novembre 2011, n. 64 (Disciplina del servizio fitosanitario regionale) Pag. 21

LEGGE REGIONALE 6 giugno 2012, n. 26.

Istituzione della commissione regionale per il paesaggio ai sensi dell’articolo 137 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) . . . Pag. 21

LEGGE REGIONALE 6 giugno 2012, n. 27.

Interventi per favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica..... Pag. 23

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 10 agosto 2012, n. 41.

Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria Pag. 25

LEGGE REGIONALE 10 agosto 2012, n. 42.

Trasferimento al Consorzio di Bonifica Ovest - Bacino Liri Garigliano delle competenze e risorse, già attribuite all’ARSSA, per la gestione delle opere e infrastrutture di bonifica..... Pag. 34

LEGGE REGIONALE 10 agosto 2012, n. 43.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 13 dicembre 2004, n. 47 (Disciplina delle relazioni tra la Regione Abruzzo e le Comunità di Abruzzesi nel Mondo)..... Pag. 35



**REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE
(Provincia di Bolzano)**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 31 luglio 2012, n. 26.

Modifiche delle tariffe dei diritti tavolari e dei tributi speciali catastali.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 33/I-II del 14 agosto 2012)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 9 luglio 2012 n. 1047;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Nuove tariffe dei diritti tavolari e dei tributi speciali catastali

1. Gli allegati A, B e C al decreto del Presidente della Provincia 25 agosto 2005, n. 39, e successive modifiche, sono sostituiti dagli allegati A, B e C al presente decreto.

Art. 2.

Applicazione delle nuove tariffe

1. Le tariffe di cui al presente decreto si applicano a partire dal 1° settembre 2012.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 31 luglio 2012

DURNWALDER

(Omissis)

12R0557

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 27 agosto 2012, n. 28.

Modifica del decreto del Presidente della Provincia 29 aprile 2009, n. 24, «Regolamento d'esecuzione concernente le infrastrutture delle comunicazioni».

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 36/I-II del 4 settembre 2012)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 6 febbraio 2012 n. 183;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Il comma 1 dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Provincia 29 aprile 2009, n. 24, è così sostituito:

«1. La realizzazione di nuovi tralicci ed impianti nonché qualsiasi modifica ad impianti ricetrasmittenti, compresi gli interventi di risanamento o demolizione sono soggette a concessione edilizia e necessitano di un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 3 della legge.»

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 27 agosto 2012

DURNWALDER

12R0558

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 4 settembre 2012, n. 0173/Pres.

Regolamento recante i criteri e le modalità per la concessione dei contributi per i lavori in territorio montano di miglioramento della viabilità e delle infrastrutture comunali, di ristrutturazione e manutenzione, restauro e risanamento conservativo di immobili di proprietà comunale, in attuazione dell'articolo 10, commi da 1 a 5, della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012 e del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia Supplemento ordinario n. 24 del 6 settembre 2012)

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 10, commi da 1 a 6, della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012 e del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale n. 21/2007) che autorizza l'Amministrazione regionale a finanziare per l'anno 2012 gli investimenti comunali in territorio classificato montano ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli-Venezia Giulia), ad eccezione dei soli Comuni capoluogo, nonché dei Comuni che non hanno aderito alle Unioni montane;

Considerato che il comma 4 del citato art. 10 demanda al regolamento la definizione delle modalità di attuazione e dei criteri per la concessione dei finanziamenti, ai sensi dell'art. 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritti di accesso);

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1491 del 30 agosto 2012 con la quale è stato approvato il «Regolamento recante i criteri e le modalità per la concessione dei contributi per i lavori in territorio montano di miglioramento della viabilità e delle infrastrutture comunali, di ristrutturazione e manutenzione, restauro e risanamento conservativo di immobili di proprietà comunale, in attuazione dell'art. 10, commi da 1 a 5, della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012 e del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale n. 21/2007)»;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14, comma 1, lett. r) della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia);



Decreta:

1. È emanato il «Regolamento recante i criteri e le modalità per la concessione dei contributi per i lavori in territorio montano di miglioramento della viabilità e delle infrastrutture comunali, di ristrutturazione e manutenzione, restauro e risanamento conservativo di immobili di proprietà comunale, in attuazione dell'art. 10, commi da 1 a 5, della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012 e del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale n. 21/2007)», nel testo allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

Regolamento recante i criteri e le modalità per la concessione dei contributi per i lavori in territorio montano di miglioramento della viabilità e delle infrastrutture comunali, di ristrutturazione e manutenzione, restauro e risanamento conservativo di immobili di proprietà comunale, in attuazione dell'art. 10, commi da 1 a 5, della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012 e del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale n. 21/2007).

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione dei contributi per i lavori in territorio montano di miglioramento della viabilità e delle infrastrutture comunali, di ristrutturazione e manutenzione, restauro e risanamento conservativo di immobili di proprietà comunale, in attuazione dall'art. 10, commi da 1 a 5, della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012 e del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale n. 21/2007).

Art. 2.

Soggetti beneficiari e requisiti

1. Ai sensi dell'art. 10, comma 1 della legge regionale n. 14/2012, i beneficiari del contributo sono i Comuni il cui territorio sia classificato montano ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli-Venezia Giulia), ad eccezione dei soli Comuni capoluogo nonché dei Comuni che non hanno aderito alle Unioni montane.

2. I beneficiari richiedono il contributo esclusivamente per interventi localizzati nel territorio montano della regione.

Art. 3.

Iniziativa finanziabili

1. Sono finanziabili i seguenti lavori:

a) di miglioramento della viabilità e delle infrastrutture comunali quali, in particolare, il rifacimento del manto stradale, la realizzazione di marciapiedi, piste ciclabili, rotonde ed infrastrutture a rete;

b) di ristrutturazione e manutenzione edilizia, restauro e risanamento conservativo degli immobili di proprietà comunale e relative pertinenze o, nei casi di comproprietà, limitatamente alla quota di proprietà;

c) di manutenzione degli immobili di proprietà comunale diretti al miglioramento dell'efficienza energetica degli stessi.

2. Ai sensi dell'art. 10, comma 3 della legge regionale n. 14/2012, possono essere finanziati anche interventi alla cui copertura finanziaria concorrono parzialmente altre fonti di finanziamento, se compatibili.

3. Ogni Comune può presentare una sola domanda di contributo a valere su uno o più interventi.

Art. 4.

Spese ammissibili

1. Ai sensi dell'art. 36, comma i, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), sono ammissibili a contributo esclusivamente le spese sostenute per lavori realizzati successivamente alla presentazione della domanda e riconducibili alle seguenti tipologie:

a) lavori a misura e a corpo;

b) rilievi, accertamenti e indagini;

c) allacciamenti ai pubblici servizi;

d) imprevisti nel limite previsto dall'art. 56, comma 2 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici);

e) accantonamenti di legge;

f) spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti;

g) eventuali spese per commissioni giudicatrici;

h) eventuali spese per pubblicità di gara;

i) spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici;

l) indennizzi derivanti da eventuali interruzioni di pubblici servizi, per i lavori su sedi stradali;

j) imposta sul valore aggiunto (IVA).

2. Le spese tecniche, generali e di collaudo di cui all'art. 56 della legge regionale n. 14/2002 sono ammissibili secondo la disciplina stabilita dal decreto del Presidente della Regione 20 dicembre 2005, n. 453 (Determinazione aliquote spese di progettazione, generali e di collaudo).

3. L'IVA è ammissibile solo se definitivamente sostenuta dal beneficiario.

Art. 5.

Cumulabilità

1. Il contributo è cumulabile con altri incentivi pubblici, previsti dalle normative comunitarie, statali e regionali, purché non sia da queste diversamente stabilito e secondo le procedure e modalità previste dalle norme medesime.

Art. 6.

Ammontare del contributo

1. Ai sensi dell'art. 10, comma 2 della legge regionale n. 14/2012, il contributo è concesso nella misura massima di euro 200.000,00, e fino al 100 per cento della spesa ammissibile. Se la spesa ammissibile supera l'importo di euro 200.000,00, la quota eccedente è a carico del Comune richiedente. Il contributo è concesso nei limiti delle risorse disponibili, scorrendo la graduatoria di cui all'art. 9, comma 2.

2. Nel caso in cui una domanda di contributo non risulti finanziabile, per carenza di risorse, nella misura del 100 per cento della spesa ammissibile, il contributo viene concesso nei limiti delle risorse disponibili per tale domanda, previa accettazione da parte del beneficiario e con l'impegno a finanziare la parte residua con fonti di finanziamento diverse.



3. Il contributo concesso nella misura ridotta prevista dal comma 2 può essere integrato, sino al raggiungimento del 100 per cento della spesa ammissibile, con ulteriori risorse che si rendano disponibili, ai sensi dell'art. 33, comma 5, della legge regionale n. 7/2000.

Art. 7.

Presentazione della domanda

1. La domanda di contributo è presentata alla Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia - Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna - Servizio coordinamento politiche per la montagna, via Sabbadini 31, Udine (c.a.p. 33100), a decorrere dal giorno successivo all'entrata in vigore del presente regolamento e entro le ore 16.00 del 1° ottobre 2012 ai sensi dell'art. 10, comma 5 della legge regionale n. 14/2012 e dell'art. 6, comma 2 della legge regionale n. 7/2000.

2. La domanda è consegnata esclusivamente a mano, entro il termine di cui al comma 1.

3. La domanda, redatta secondo il modello di cui all'allegato A del presente regolamento, è sottoscritta dal legale rappresentante del Comune.

4. Alla domanda è allegata la seguente documentazione:

a) progetto definitivo dell'intervento approvato dal Comune corredato dai seguenti elaborati: relazione descrittiva, quadro economico, elaborati grafici (stato di fatto e stato di progetto), documentazione fotografica dello stato di fatto, computo metrico estimativo;

b) dichiarazione del responsabile unico del procedimento (RUP) attestante:

1) che il progetto approvato è corredato di tutta la documentazione obbligatoriamente prevista dalla legge regionale n. 14/2002 e dai relativi regolamenti con specificazione, in caso di mancanza di alcuni dei documenti previsti, che tali documenti non sono necessari in relazione alla specifica tipologia di progetto;

2) la conformità dell'intervento alla normativa vigente e agli strumenti urbanistici;

3) il numero di attribuzione del codice unico di progetto (CUP) anche provvisorio;

c) copia del provvedimento del Comune di approvazione del progetto con indicazione delle modalità di copertura della quota eventualmente eccedente l'importo massimo di cui all'art. 6, comma 1;

d) dichiarazione del RUP relativa alla proprietà dell'area o immobile, con riguardo agli interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettere b) e c);

e) relazione del progettista descrittiva dell'intervento e attestante le caratteristiche necessarie al fine dell'attribuzione dei punteggi relativi ai criteri di valutazione di cui all'art. 10, redatta secondo l'allegato B, eventualmente corredata da idonea documentazione;

f) autorizzazione al legale rappresentante per la presentazione della domanda di contributo, deliberata dall'organo competente.

g) fotocopia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, ai sensi dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

5. Il Servizio coordinamento politiche per la montagna richiede ai singoli Comuni interessati le necessarie integrazioni nel caso di eventuali carenze nella documentazione allegata alla domanda.

Art. 8.

Termini e comunicazione di avvio del procedimento

1. Ai sensi dell'art. 10, comma 5 della legge regionale n. 14/2012, l'approvazione della graduatoria degli interventi ammessi a contributo avviene entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. Il Servizio coordinamento politiche per la montagna dà comunicazione scritta dell'avvio del procedimento ai soggetti che presentano domanda di contributo ai sensi degli articoli 13 e 14 della legge regionale n. 7/2000.

Art. 9.

Procedimento contributivo

1. La concessione del contributo avviene a seguito della conclusione di una procedura valutativa svolta secondo la modalità del procedimento a graduatoria, ai sensi dell'art. 36, comma 2, della legge regionale n. 7/2000.

2. La graduatoria è approvata dalla Giunta regionale che, contestualmente, provvede alla prenotazione delle risorse sul bilancio regionale. La deliberazione è pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

3. Con la deliberazione di cui al comma 2 sono altresì dichiarate non ammissibili a contributo le domande prive dei requisiti di ammissibilità ai sensi degli articoli 2 e 3, per le quali non si dà corso alla valutazione secondo i criteri di valutazione definiti dall'art. 10.

4. La concessione del contributo, secondo l'ordine di graduatoria e nei limiti delle risorse prenotate, è disposta dal Direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna, il quale assume contestualmente l'impegno di spesa a favore del beneficiario.

Art. 10.

Criteri di valutazione e formazione della graduatoria

1. Sono ammissibili a contributo tutte le domande che presentano i requisiti di ammissibilità previsti dagli articoli 2 e 3.

2. La graduatoria delle domande ammissibili è formata in applicazione dei seguenti criteri, tra loro cumulabili, suddivisi per tipologia di intervento di cui all'art. 3, comma 1:

a) interventi di miglioramento della viabilità e delle infrastrutture comunali, quali, in particolare, il rifacimento del manto stradale, la realizzazione di marciapiedi, piste ciclabili, rotonde ed infrastrutture a rete, come di seguito declinati e con l'attribuzione di un punto per ogni criterio fino a un massimo di cinque punti:

1) interventi a protezione degli utenti deboli della strada, in particolare, marciapiedi, attraversamenti pedonali e piste ciclabili;

2) interventi che consentano la riduzione dei costi attuali relativi all'illuminazione pubblica;

3) interventi realizzabili su aree di proprietà pubblica che non richiedano l'attivazione di procedure espropriative;

4) interventi che interessano aree di pregio paesaggistico o naturalistico;

5) interventi che unitamente al miglioramento della viabilità contemplino finalità di miglioramento ambientale, in particolare rifacimento fognature;

b) interventi di ristrutturazione e manutenzione edilizia, restauro e risanamento conservativo degli immobili di proprietà comunale o, nei casi di comproprietà, limitatamente alla quota di proprietà, come di seguito declinati e con l'attribuzione di un punto per ogni criterio fino a un massimo di quattro punti:

1) interventi effettuati su edifici scolastici o adibiti ad asili nido;

2) interventi di messa a norma degli impianti esistenti;

3) interventi che consentano il miglioramento del comportamento antisismico degli edifici;

4) interventi effettuati su immobili adibiti a centro civico o culturale o a sede di associazioni locali;

c) interventi di manutenzione degli immobili di proprietà comunale diretti al miglioramento dell'efficienza energetica degli stessi, declinati come segue e con l'attribuzione di un punto per ogni criterio fino a un massimo di quattro punti:

1) interventi che permettano di ridurre l'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale determinata tramite il calcolo dell'indice di prestazione energetica ante e post intervento mediante applicazione del protocollo regionale VEA per la valutazione della qualità energetica e ambientale dell'edificio, approvato con deliberazione della Giunta regionale 24 settembre 2009, n. 2116. È attribuito un punto per ogni passaggio di classe energetica, a partire dal raggiungimento della classe C, agli edifici esistenti che conseguano, in seguito all'intervento oggetto di richiesta di contributo, tale passaggio. Per interventi



su edifici esistenti, si intendono gli interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti, strutture opache verticali e orizzontali, finestre comprensive di infissi, delimitanti il volume riscaldato verso l'esterno e verso vani non riscaldati. Sono ricompresi gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, sia integrale che parziale.

3. La Giunta regionale, in aggiunta ai criteri di cui al comma 2, valuta i singoli interventi attribuendo ai medesimi fino ad ulteriori cinque punti, in applicazione dei seguenti criteri:

a) coerenza dell'intervento con gli attuali piani o programmi già approvati dall'Amministrazione regionale;

b) rispondenza dei progetti a logiche di sviluppo socio-economico del territorio.

4. Le domande che prevedono interventi rientranti in una sola tipologia di lavori, come suddivisi all'art. 3, comma 1, e al comma 2 del presente articolo sono valutate con l'attribuzione di ulteriori due punti, oltre a quelli di cui ai commi 2 e 3.

5. In caso di parità di punteggio si applica il criterio cronologico di presentazione della domanda avuto riguardo al timbro datario apposto dall'ufficio protocollo del Servizio coordinamento politiche per la montagna.

Art. 11.

Inizio dei lavori e conclusione dell'intervento finanziato

1. L'inizio dei lavori avviene entro centoventi giorni dalla data di concessione del contributo, pena la revoca del contributo stesso.

2. Per conclusione dell'intervento s'intende la fine dei lavori, che avviene entro due anni dalla data del decreto di concessione del contributo.

3. La data di conclusione dell'intervento è tempestivamente comunicata dal beneficiario al Servizio coordinamento politiche per la montagna.

4. Il termine di cui al comma 2 può essere prorogato dal Servizio coordinamento politiche per la montagna, o rideterminato ai sensi dell'art. 68, comma 5, della legge regionale n. 14/2002, su motivata istanza del beneficiario.

Art. 12.

Modalità di liquidazione ed erogazione del contributo

1. Ai sensi dell'art. 57 della legge regionale n. 14/2002 il contributo è liquidato e erogato in via definitiva e in unica soluzione contestualmente al provvedimento di concessione, compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilità.

Art. 13.

Obblighi del beneficiario e vincolo di destinazione

1. Ai sensi dell'art. 32 della legge regionale n. 7/2000, il beneficiario ha l'obbligo di mantenere la destinazione dei beni immobili oggetto di intervento per la durata di cinque anni dalla data del collaudo. Il mantenimento del vincolo di destinazione riguarda sia il beneficiario, che ha l'obbligo di non alienare o cedere l'immobile per il suddetto periodo, sia i beni oggetto dell'intervento.

2. Ai sensi dell'art. 45 della legge regionale n. 7/2000, il beneficiario attesta annualmente, secondo quanto previsto dal provvedimento di concessione, il rispetto dell'obbligo di cui al comma 1 mediante dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e soggette alla verifica prevista dal medesimo decreto.

3. La mancata presentazione delle dichiarazioni di cui al comma 2 comporta l'effettuazione di controlli e ispezioni da parte dell'Amministrazione regionale.

4. Il beneficiario fornisce con sollecitudine all'Amministrazione regionale le informazioni richieste sull'avanzamento dell'intervento.

Art. 14.

Modifiche all'intervento

1. Le modifiche all'intervento finanziato sono preventivamente autorizzate dal Servizio coordinamento politiche per la montagna, al quale il beneficiario indirizza la richiesta di autorizzazione accompagnata dalla documentazione tecnica relativa alla modifica progettuale e da una relazione illustrativa della modifica stessa.

2. Le modifiche non comportano in alcun modo la rideterminazione in aumento del contributo concesso.

Art. 15.

Rendicontazione

1. Il beneficiario presenta la rendicontazione della spesa sostenuta entro sei mesi dalla data di conclusione dell'intervento, secondo le modalità dettate dall'art. 42, commi 1 e 2, della legge regionale n. 7/2000.

2. Proroghe al termine di presentazione della rendicontazione possono essere concesse dal Servizio coordinamento politiche per la montagna, su istanza motivata del beneficiario.

Art. 16.

Revoca del provvedimento di concessione e rideterminazione del contributo

1. Il provvedimento di concessione del contributo è revocato per:

- a) rinuncia del beneficiario;
- b) mancato avvio dei lavori entro centoventi giorni dalla concessione del contributo;
- c) mancato conseguimento della finalità dell'intervento;
- d) mancato rispetto del vincolo di destinazione di cui all'art. 13, comma 1;
- e) accertamento della falsità delle informazioni, dichiarazioni e documentazione prodotte dal beneficiario;
- f) violazioni di norme espressamente sanzionate con la revoca dei finanziamenti pubblici.

2. A condizione che sia conseguita la finalità del contributo, la difformità dell'intervento realizzato rispetto a quello autorizzato comporta la non ammissibilità delle spese sostenute per i lavori eseguiti in maniera non conforme e la conseguente riduzione del contributo.

3. La revoca e la riduzione del contributo comportano la restituzione da parte del beneficiario delle somme eventualmente percepite, secondo quanto previsto dal titolo III, capo II, della legge regionale n. 7/2000.

4. L'Amministrazione regionale riduce il contributo concesso ai singoli beneficiari quando si verificano le seguenti condizioni:

- a) nel caso di riduzione della spesa ammissibile per effetto di modifiche al progetto iniziale regolarmente comunicate ed autorizzate;
- b) nel caso di attuazione parziale che garantisca comunque il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'intervento.



Art. 17.

Sospensione dell'erogazione del contributo

1. L'erogazione del contributo può essere sospesa quando ricorrono le circostanze previste dall'art. 47 della legge regionale n. 7/2000.

Art. 18.

Ispezioni e controlli

1. Ai sensi dell'art. 44 della legge regionale n. 7/2000, l'Amministrazione regionale può disporre in qualsiasi momento ispezioni e controlli allo scopo di verificare lo stato di attuazione dell'intervento oggetto di contributo, il rispetto degli obblighi del beneficiario e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal beneficiario.

Art. 19.

Rinvio

1. Per quanto non disposto dal presente regolamento, si rinvia alle disposizioni normative che disciplinano le materie e i settori interessati dall'intervento finanziato e, in particolare, alle seguenti leggi regionali e relativi regolamenti attuativi:

a) legge regionale n. 7/2000;

b) legge regionale n. 14/2002;

c) legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale);

d) legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia).

2. Ai sensi dell'art. 38-bis della legge regionale n. 7/2000, il rinvio a leggi o regolamenti operato dal presente regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche e integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Art. 20.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto: *Il Presidente*: TONDO

(Omissis).

12R0575

LEGGE REGIONALE 9 agosto 2012, n. 15.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli-Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno e adeguamento alla direttiva 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici e alla direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. Modifiche a leggi regionali in materia di attività commerciali, di somministrazione di alimenti e bevande e di gestione faunistico-venatoria (Legge comunitaria 2010).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia SO n. 22 del 16 agosto 2012)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

ADEGUAMENTO ALL'ORDINAMENTO COMUNITARIO

Art. 1.

Finalità della legge


1. La Regione Friuli-Venezia Giulia, in conformità ai principi di cui all'art. 117 della Costituzione, ai sensi dell'art. 4 dello Statuto speciale e in attuazione della legge regionale 2 aprile 2004, n. 10 (Disposizioni sulla partecipazione della Regione Friuli-Venezia Giulia ai processi normativi dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari), con la presente legge dispone l'adeguamento della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 «Disciplina organica del turismo»), alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, nonché l'adeguamento della legge regionale 14 giugno 2007, n. 14 (Legge comunitaria 2006), e della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria), alla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, nonché l'adeguamento della legge regionale 7/2008 alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

Art. 2.

Inserimento dell'art. 8-bis nella legge regionale 10/2004

1. Dopo l'art. 8 della legge regionale 10/2004 è inserito il seguente:

«Art. 8-bis (Semplificazione della normativa di recepimento delle direttive) – 1. Gli atti di recepimento di direttive comunitarie non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse, salvo quanto previsto al comma 3.



2. Costituiscono livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive comunitarie:

a) l'introduzione o il mantenimento di requisiti, standard, obblighi e oneri non strettamente necessari per l'attuazione delle direttive;

b) l'estensione dell'ambito soggettivo o oggettivo di applicazione delle regole rispetto a quanto previsto dalle direttive, ove comporti maggiori oneri amministrativi per i destinatari;

c) l'introduzione o il mantenimento di sanzioni, procedure o meccanismi operativi più gravosi o complessi di quelli strettamente necessari per l'attuazione delle direttive.

3. La Giunta regionale, nella relazione accompagnatoria al disegno di legge comunitaria e ai disegni di legge di cui all'art. 8, dà conto delle circostanze eccezionali in relazione alle quali si rende necessario il superamento del livello minimo di regolazione comunitaria.»

Capo II

ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2006/123/CE IN MATERIA IN COMMERCIO

Art. 3.

Finalità

1. Il presente capo provvede all'attuazione nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia degli articoli 14 e 15 della direttiva 2006/123/CE e all'adeguamento della legge regionale 29/2005 ai principi contenuti nella direttiva stessa, in conformità al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno).

Art. 4.

Modifiche all'art. 12 della legge regionale 29/2005

1. All'art. 12 della legge regionale 29/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «e non sono assoggettati ai parametri di cui al comma 3, lettera b)» sono soppresse;

b) la lettera b) del comma 3 è sostituita dalla seguente:

«b) determinare i requisiti minimi di uniformità dei procedimenti autorizzatori.»;

c) la lettera b) del comma 4 è sostituita dalla seguente:

«b) commerciali, in ordine all'allocazione ottimale degli esercizi sul territorio, con riguardo ai diversi settori merceologici, rilevando, in particolare:

1) la competitività degli esercizi allocati e da allocarsi sul territorio comunale, in relazione alla popolazione residente, alla popolazione gravitante per motivi di lavoro, di studio, di accesso ai servizi e ai flussi turistici, tenendosi conto anche delle altre forme di attività commerciali;

2) i livelli di accessibilità da parte dei consumatori, rilevandosi le caratteristiche del territorio, al fine di favorire l'armonica integrazione con le disponibilità di spazi pubblici o di uso pubblico, quali insediamenti residenziali, scolastici, universitari, sportivi, culturali, uffici pubblici e privati;

3) i livelli di sostenibilità del territorio comunale, o di sue specifiche zone, con particolare riguardo ai fattori di traffico e di inquinamento acustico;

4) l'assetto viario e delle infrastrutture di trasporto, quali stazioni ferroviarie, aeroporti e simili.»;

d) la lettera c) del comma 4 è abrogata;

e) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Fatto salvo quanto prescritto al comma 1, l'ampliamento della superficie di vendita delle medie strutture è comunque ammesso entro il limite massimo stabilito dall'art. 2, comma 1, lettera i)».

Art. 5.

Modifiche all'art. 15 della legge regionale 29/2005

1. All'art. 15 della legge regionale 29/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. La pianificazione commerciale tiene conto delle esigenze di equilibrato e armonico sviluppo del sistema distributivo, di salvaguardia e sviluppo sostenibile del territorio e dell'ambiente, nonché dell'interesse dei consumatori. A tal fine, limitazioni all'insediamento di esercizi di vendita possono essere stabilite solo per le seguenti motivazioni:

a) tutela del territorio e dell'ambiente, in particolare sotto il profilo dello sviluppo sostenibile, anche geografico, nonché sotto il profilo urbanistico, edilizio, incluso l'inquinamento acustico, architettonico, storico-culturale e di viabilità;

b) tutela del pluralismo e dell'equilibrio tra le diverse tipologie distributive, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera d), anche attraverso il recupero e la salvaguardia delle piccole e medie imprese già operanti sul territorio, al fine di estendere e ampliare la presenza di strutture commerciali nelle zone in cui il servizio è carente, in particolare nelle zone periferiche, e di limitare tali strutture in funzione di tutela della qualità del territorio in generale e della sua vivibilità, di riqualificazione di zone all'interno del centro urbano e di servizio reso ai consumatori, mirando a ottenere una più omogenea distribuzione dei servizi, e di fruizione delle infrastrutture, soprattutto nelle citate zone periferiche.»;

b) al comma 2 le parole «in conformità alle previsioni contenute nel Piano per la grande distribuzione» sono sostituite dalle seguenti: «nel rispetto di quanto sancito al comma 1»;

c) alla lettera b) del comma 3 le parole «nel rispetto dei limiti di disponibilità di superfici di cui al comma 1 per le grandi strutture di vendita con superficie coperta superiore a metri quadrati 15.000 e di cui alla lettera d) per le grandi strutture di vendita con superficie coperta non superiore a metri quadrati 15.000» sono sostituite dalle seguenti: «nel rispetto della superficie massima destinabile alle attività commerciali al dettaglio, per singolo settore merceologico, in base a quanto stabilito dagli strumenti urbanistici comunali, nonché nel rispetto di quanto sancito al comma 1»;

d) la lettera d) del comma 3 è abrogata;

e) la lettera e) del comma 3 è sostituita dalla seguente:

«e) determina i requisiti minimi di uniformità dei procedimenti autorizzatori relativi alla grande distribuzione.»;

f) la lettera f) del comma 3 è abrogata;

g) il comma 4 è abrogato;

h) il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. L'apertura, l'ampliamento, il trasferimento di sede e la concentrazione relativi agli esercizi di vendita di grande struttura, con superficie coperta complessiva superiore a metri quadrati 15.000, oltre alla preventiva approvazione del Piano di settore del commercio da parte dei Comuni, sono assoggettati alle prescrizioni di cui all'art. 17.»;

i) il comma 10-bis è sostituito dal seguente:

«10-bis. La congruità commerciale dei Piani comunali di settore del commercio alla vigente normativa è verificata dalla Direzione centrale competente in materia di commercio, qualora richiesta dalla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici nell'ambito del procedimento di variante urbanistica.».

Art. 6.

Modifica all'art. 23 della legge regionale 29/2005

1. Al comma 1 dell'art. 23 della legge regionale 29/2005 le parole «Comune nel quale il titolare ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale» sono sostituite dalle seguenti: «Comune nel quale l'esercente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività».



Art. 7.

Modifica all'art. 24 della legge regionale 29/2005

1. Al comma 1 dell'art. 24 della legge regionale 29/2005 le parole «Comune nel quale il titolare ha la residenza o la sede legale» sono sostituite dalle seguenti: «Comune nel quale l'esercente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività».

Art. 8.

Modifiche all'art. 42 della legge regionale 29/2005

1. All'art. 42 della legge regionale 29/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «società in nome collettivo, società in accomandita semplice» sono sostituite dalle seguenti: «società di persone, società di capitali regolarmente costituite o cooperative»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. L'autorizzazione all'esercizio del commercio sulle aree pubbliche in forma esclusivamente itinerante è sostituita dalla segnalazione certificata d'inizio attività al Comune nel quale il richiedente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività medesima, e abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento e svago.»;

c) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. L'operatore, già intestatario del titolo di cui al comma 4, non può presentare ulteriori segnalazioni certificate d'inizio attività ai fini dell'esercizio del commercio sulle aree pubbliche in forma esclusivamente itinerante.».

Art. 9.

Modifica all'articolo 48 della legge regionale 29/2005

1. Al comma 10 dell'art. 48 della legge regionale 29/2005 le parole «e in ogni caso sono riservati ai titolari di autorizzazioni di cui all'art. 42, commi 3 e 4, rilasciate esclusivamente da un comune della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia» sono soppresse.

Art. 10.

Modifiche all'art. 49 della legge regionale 29/2005

1. All'art. 49 della legge regionale 29/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 5 le parole «, rilasciata esclusivamente da un Comune della regione Friuli-Venezia Giulia» sono soppresse;

b) al comma 8 le parole «a chi, alla data del 31 ottobre 1998, fosse titolare di più posteggi nello stesso mercato e alla società di persone cui siano conferite» sono sostituite dalle seguenti: «all'operatore che utilizzi fino a un massimo di due».

Art. 11.

Sostituzione dell'art. 53 della legge regionale 29/2005

1. L'art. 53 della legge regionale 29/2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 53(Consistenza degli esercizi). -1. Ai fini della rilevazione della consistenza degli esercizi per il commercio sulle aree pubbliche, ogni provvedimento di rilascio o di revoca dell'autorizzazione e ogni modifica del titolo autorizzatorio vanno comunicati dal Comune alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio. Per tali adempimenti, gli operatori comunicano al competente Comune, entro trenta giorni, ogni cambiamento inerente la loro attività.».

Art. 12.

Modifica all'art. 67 della legge regionale 29/2005

1. Al comma 1 dell'art. 67 della legge regionale 29/2005 le parole «del numero» sono soppresse.

Art. 13.

Modifiche all'art. 84 della legge regionale 29/2005

1. All'art. 84 della legge regionale 29/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera a-bis) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

«a-bis) monitorare le superfici di cui ai Piani comunali di settore del commercio, come specificate ai sensi dell'art. 15, comma 3, lettera b), registrando, inoltre, in variazione le superfici impegnate per nuove aperture, ampliamenti, trasferimenti di sede, aggiunte di settore, concentrazioni ovvero resesi disponibili per cessazioni o riduzioni di superfici, anche al fine di identificare i limiti minimi delle quote di mercato, a livello regionale, per il vicinato e i limiti minimi e massimi delle quote di mercato, sempre a livello regionale, per la media e la grande struttura.»;

b) alla lettera c) del comma 1 le parole «commi 3 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «comma 3»;

c) i commi 1-ter e 1-quater sono abrogati;

d) alla lettera e) del comma 3 la parola «tre» è sostituita dalla seguente: «quattro»;

e) al comma 4 le parole «lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere a) e a-bis)».

Capo III

ADEGUAMENTO ALLA DIRETTIVA 2009/147/CE IN MATERIA DI CONSERVAZIONE DEGLI UCCELLI SELVATICI, ALLA DIRETTIVA 92/43/CEE RELATIVA ALLA CONSERVAZIONE DEGLI HABITAT NATURALI E SEMINATURALI E DELLA FLORA E DELLA FAUNA SELVATICHE, NONCHÉ MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 6/2008, 26/2002 E 56/1986 IN MATERIA VENATORIA

Art. 14.

Finalità

1. Il presente capo provvede all'adeguamento della legge regionale 14/2007 e della legge regionale 6/2008 alla direttiva 2009/147/CE in materia di conservazione degli uccelli selvatici, nel rispetto della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), nonché all'adeguamento della legge regionale 7/2008 alla direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

Art. 15.

Modifiche alla legge regionale 14/2007


1. Alla legge regionale 14 giugno 2007, n. 14 (Legge comunitaria 2006), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 4 dell'art. 6 è inserito il seguente:

«4-bis. Per le finalità di cui all'art. 5, comma 1, lettera g), la Giunta regionale, entro trenta giorni antecedenti l'inizio dell'annata venatoria, previo parere del Comitato faunistico regionale di cui all'art. 6 della legge regionale 6/2008, sentite le Province e gli enti gestori dei parchi naturali regionali e delle riserve naturali regionali, per i territori di rispettiva competenza, adotta il provvedimento di deroga. I provvedimenti di deroga sono rilasciati per le finalità di cui all'art. 5, comma 1.»;

b) il comma 6 dell'art. 6 è sostituito dal seguente:

«6. La proposta di cui al comma 4 contiene l'indicazione degli elementi di cui ai commi 1 e 2, l'individuazione del responsabile della verifica del rispetto del numero dei capi oggetto di deroga, nonché la destinazione e le modalità di registrazione dei capi abbattuti.»;



c) il comma 7 dell'art. 6 è sostituito dal seguente:

«7. La Giunta regionale verifica l'esistenza delle condizioni generali per l'esercizio delle deroghe e rilascia i provvedimenti di deroga, sentito il Comitato faunistico regionale. Nel caso in cui il relativo parere non venga rilasciato entro trenta giorni dalla richiesta si prescinde dallo stesso.»;

d) il comma 8 dell'art. 6 è sostituito dal seguente:

«8. Le deroghe per le finalità di cui all'art. 5, comma 1, lettere c), d), f) e g), non possono essere attivate per le specie per le quali sia stata accertata una grave diminuzione della consistenza numerica, durante il periodo di nidificazione degli uccelli o durante la fase di migrazione per ritorno degli stessi al luogo di nidificazione, fatta salva l'attività di controllo di specie alloctone.»;

e) il comma 9 dell'art. 6 è sostituito dal seguente:

«9. Il termine della conclusione del procedimento per il rilascio del provvedimento di deroga è fissato in trenta giorni.»;

f) dopo l'art. 6 è inserito il seguente:

«Art. 6-bis (Prelievi venatori in deroga). – 1. I prelievi venatori in deroga, autorizzati ai sensi del presente capo, possono essere effettuati esclusivamente da parte dei cacciatori iscritti nelle riserve di caccia e nelle aziende faunistico venatorie della Regione, e che risultino essere in possesso, oltre che della licenza di caccia, anche delle apposite schede di monitoraggio e di abilitazione specifica.

2. I prelievi di cui al comma 1 possono essere realizzati da appostamento o in forma vagante, fatte salve eventuali limitazioni stabilite dalla Giunta regionale con il provvedimento di adozione delle deroghe.»;

g) il comma 1 dell'art. 7 è sostituito dal seguente:

«1. L'esecuzione dell'attività oggetto di deroga, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 6-bis, è affidata a persone di comprovata capacità tecnica.»;

h) l'art. 9 è sostituito dal seguente:

«Art. 9 modifica, sospensione e revoca delle deroghe

1. La Giunta regionale, sentito il Comitato faunistico regionale, può modificare o sospendere l'attuazione della deroga per sopravvenute circostanze che comportino il rischio di compromettere la conservazione delle popolazioni o delle specie oggetto di deroga.

2. La Giunta regionale può, altresì, revocare il provvedimento di deroga per il venir meno delle finalità per le quali la deroga stessa è stata adottata.».

Art. 16.

Regime di deroga

1. Il regime di deroga previsto dall'art. 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, di cui all'art. 5, comma 1, e all'art. 6, comma 2, della legge regionale 14/2007, si applica secondo quanto previsto nell'allegato II, parte A e parte B, alla direttiva citata e nell'allegato A alla presente legge.

2. Al fine di garantire il rispetto dei limiti di prelievo a livello nazionale come riportati nell'allegato A di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a modificare tempestivamente i limiti indicati nella tabella di cui all'allegato medesimo.

3. Per la stagione venatoria 2012-2013, al fine dell'attuazione delle procedure di deroga, si prescinde dal rispetto dei termini previsti dal comma 4-bis dell'art. 6 della legge regionale 14/2007, come introdotto dall'art. 15, comma 1, lettera a).

Art. 17.

Modifica all'art. 21 della legge regionale 7/2008

1. Dopo il comma 1 dell'art. 21 della legge regionale 21 luglio 2008, n. 7 (Legge comunitaria 2007), è aggiunto il seguente:

«1-bis. Per ragioni connesse a conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente, nei siti di cui all'art. 6, comma 3, possono essere autorizzati ai sensi dell'art. 1 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007, n. 184 (Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione

relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)), previa valutazione d'incidenza e adozione di ogni misura di mitigazione o compensativa atta a garantire la coerenza globale della rete Natura 2000:

a) l'ampliamento o la riattivazione di attività estrattive tradizionali di materiale ornamentale che producono sino a 15.000 metri cubi di estratto all'anno, con un'area interessata sino a complessivi 10 ettari;

b) la riorganizzazione dei perimetri delle aree interessate dalle attività estrattive di cui alla lettera a), per finalità di rinaturalizzazione delle medesime.».

Art. 18.

Modifiche alle leggi regionali 6/2008, 26/2002 e 56/1986 in materia venatoria

1. Alla legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo l'art. 8-bis è inserito il seguente:

«Art. 8-ter (Selvaggina pronta caccia). – 1. La Regione promuove e finanzia progetti mirati alla ricostituzione delle popolazioni selvatiche. Nelle more dell'approvazione del Piano faunistico venatorio regionale, sono ammesse immissioni di fauna "pronta caccia" sul territorio regionale.

2. Fanno parte della selvaggina "pronta caccia" le seguenti specie di uccelli: quaglia, fagiano e starna quando nate e cresciute negli allevamenti di cui all'art. 17 della legge 157/1992.

3. Nelle more dell'attuazione dei progetti di cui al comma 1, le immissioni sul territorio delle Riserve di caccia della selvaggina "pronta caccia" sono regolamentate dal Regolamento di fruizione venatoria di ciascuna Riserva e non sono soggette a limitazioni di numero e di sesso. Le Riserve di caccia, in deroga alle vigenti disposizioni di legge, stabiliscono i tempi e le modalità delle immissioni della selvaggina "pronta caccia"»;

b) il comma 6 dell'art. 22 è sostituito dal seguente:

«6. Permangono le deroghe di estensione territoriale e di distanza per le Riserve di caccia private o consorziali già convertite in aziende faunistico-venatorie o aziende agro-turistico-venatorie, nonché per le aziende venatorie già costituite per regolare autorizzazione.»;

c) dopo il comma 7 dell'art. 23 è inserito il seguente:

«7-bis. Nelle aziende agro-turistico-venatorie è consentito destinare un'area a zona cinofila da realizzare e gestire secondo le modalità previste dall'art. 25.»;

d) dopo l'art. 26 è inserito il seguente:

«Art. 26-bis (Cani da traccia). – 1. Le Province, disciplinando la materia in modo uniforme e secondo i propri ordinamenti, provvedono all'abilitazione di conduttori e cani da traccia, previa organizzazione di corsi obbligatori di formazione ed esami finali. Le Province provvedono altresì a individuare le razze canine ammissibili ad abilitazione.

2. Le abilitazioni conseguite presso le amministrazioni provinciali hanno validità nell'intero territorio regionale.

3. L'attività di recupero è svolta con l'utilizzo dell'arma da parte del recuperatore abilitato, nel rispetto dell'art. 13 della legge 157/1992, ogni giorno della stagione venatoria compresi i martedì e venerdì, senza limiti di orario e fino a due giorni dopo la chiusura della stagione venatoria nell'intero territorio regionale.

4. Le Province e le forze dell'ordine possono ricorrere all'ausilio dei recuperatori regolarmente abilitati anche per il recupero di capi feriti a seguito di incidenti stradali durante tutto il periodo dell'anno.

5. I recuperatori abilitati, in deroga alla disposizioni di cui all'art. 14 della legge regionale 21/1993, possono raccogliere e trasportare la fauna rinvenuta presso siti di stoccaggio anche temporanei e sono obbligati a comunicare gli esiti del recupero all'autorità che ne ha richiesto l'intervento.

6. Ogni Provincia ha facoltà di istituire un albo dei recuperatori abilitati. Le Province devono rilasciare ai recuperatori abilitati un tessero sul quale deve essere obbligatoriamente annotata l'attività di recupero. Per l'iscrizione a detto albo, le Province hanno altresì facoltà di richiedere ai recuperatori idonea polizza assicurativa.»;



e) il comma 6 dell'art. 29 è sostituito dal seguente:

«6. La domanda di ammissione all'esame di cui al comma 4 è corredata del certificato medico rilasciato dalla competente Azienda per i servizi sanitari o da Ufficiale medico militare attestante l'idoneità all'esercizio venatorio e del certificato di abilitazione al maneggio delle armi rilasciato presso poligoni di tiro a segno nazionale e campi di tiro a volo.»;

f) il comma 3-bis dell'art. 30 è sostituito dal seguente:

«3-bis. Gli abbattimenti degli ungulati sono annotati sul tesserino regionale di caccia prima dell'apposizione del contrassegno inamovibile. Gli abbattimenti di fauna stanziale e di fauna migratoria sono annotati sul tesserino regionale di caccia subito dopo l'incarnieramento.»;

g) al comma 1 dell'art. 37 sono apportate le seguenti modifiche:

1) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) da 25 a 200 euro per chi abbatte, cattura o detiene, in violazione di quanto disposto dalle vigenti leggi e regolamenti, esemplari di fauna selvatica appartenenti a specie cacciabili che sono, in ogni caso, confiscati.»;

2) la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f) da 100 a 600 euro nel caso di caccia da appostamento al beccacino, di caccia alla posta alla beccaccia, nonché in caso di caccia al camoscio, muflone e daino in forma diversa da quella di selezione; i soggetti sono comunque confiscati.»;

3) la lettera j) è sostituita dalla seguente:

«j) da 50 a 300 euro per la vendita a privati e la detenzione da parte di questi di reti da uccellazione, nonché per la produzione, detenzione e vendita di trappole per la fauna selvatica che sono, in ogni caso, confiscate.»;

h) al comma 1 dell'art. 38 le parole «Nei casi previsti dall'art. 30, comma 1, della legge 157/1992, e successive modifiche, la Provincia può provvedere al ritiro del tesserino regionale di caccia, con effetto immediato, fino alla definizione del procedimento penale e comunque:» sono sostituite dalle seguenti: «Nei casi previsti dall'art. 30, comma 1, della legge 157/1992, e successive modifiche, la Provincia, qualora venga emessa sentenza di condanna nel corso del primo grado di giudizio, può provvedere al ritiro del tesserino regionale di caccia, fino alla definizione del procedimento penale e comunque:»;

i) il comma 2 dell'art. 38 è sostituito dal seguente:

«2. Il ritiro del tesserino regionale di caccia di cui al comma 1 è disposto entro trenta giorni dalla pubblicazione della sentenza di condanna emessa nel giudizio di primo grado.»;

j) dopo l'art. 44 è inserito il seguente:

«Art. 44-bis richiami vivi

1. Sono utilizzabili come richiami vivi, oltre alle forme domestiche e a fenotipo mutato, gli uccelli provenienti da attività di allevamento, purché appartenenti a specie cacciabili e prelevabili in deroga.

2. I richiami vivi appartenenti alle specie cacciabili sono identificati mediante contrassegno inamovibile.».

2. Al comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 1° ottobre 2002, n. 26 (Norme regionali per la disciplina dell'attività di tassidermia), dopo le parole «di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.» è aggiunto il seguente periodo: «Tale obbligo di iscrizione non sussiste nel caso di prestazioni occasionali.».

3. Alla legge regionale 19 dicembre 1986, n. 56 (Norme in materia di caccia, di allevamento di selvaggina, di tassidermia, nonché di pesca in acque interne), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 4 dell'art. 7-bis è aggiunto il seguente:

«4-bis. In deroga al comma 1, possono esercitare la caccia agli ungulati con cani da seguita anche coloro che non abbiano ancora conseguito il titolo di abilitazione, purché risultino iscritti all'apposito corso e per un solo anno dalla prima iscrizione allo stesso, esclusivamente se accompagnati da persona in possesso dell'abilitazione all'esercizio della caccia agli ungulati con cani da seguita.»;

b) dopo il comma 1 dell'art. 7-ter sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Nel caso in cui la domanda per la prova pratica di valutazione sia stata presentata entro l'età di due anni del cane da seguita, il medesimo può continuare ad essere impiegato nella caccia agli ungulati anche dopo il superamento di tale età e sino all'effettuazione della prova suddetta.

1-ter. Il cane da seguita che non abbia conseguito il giudizio di idoneità nella prima prova pratica di valutazione sarà ammesso a ripetere la prova medesima ancora per due volte, previa regolare domanda del proprietario, da presentarsi all'Amministrazione provinciale entro trenta giorni dalla data di effettuazione della prova non superata.

1-quater. L'impiego nella caccia degli ungulati per le prove successive può avvenire solo dopo l'avvenuta presentazione della domanda di ripetizione della prova.

1-quinquies. L'impiego nella caccia degli ungulati di cui al comma 1 quater è consentito ai soli cani da seguita per i quali la domanda per la prima prova sia stata presentata entro l'età di due anni.

1-sexies. Qualora il cane esaminato abbia conseguito il giudizio di idoneità nella prova pratica di valutazione, la Provincia provvede al rilascio del relativo attestato di idoneità che ha validità anche per l'addestramento e allenamento di cui all'art. 7.».

Art. 19.

Uso del cane da riporto

1. In tutto il territorio regionale è autorizzato l'uso del cane da riporto per tutte le cacce da appostamento fisso o temporaneo e per la caccia vagante alla piccola selvaggina migratoria.

Art. 20.

Commercializzazione della carne della selvaggina

1. Fermo restando il diritto di ogni cacciatore sui capi di selvaggina regolarmente abbattuti, le assemblee delle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia sono autorizzate a deliberare la commercializzazione della carne della selvaggina restante regolarmente abbattuta, nel rispetto del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale e del regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano, e previo controllo delle Aziende Sanitarie territorialmente competenti.

2. I proventi di tale commercializzazione dovranno obbligatoriamente ed esclusivamente essere destinati a opere di miglioramento ambientale sul territorio affidato in gestione alla Riserva stessa.

3. Analogamente, e con le stesse modalità e obblighi, tale commercializzazione potrà avvenire anche a livello di Distretti venatori.

Capo IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21.


Comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri

1. La presente legge e le successive leggi regionali e regolamenti emanati ai fini della sua attuazione sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, ai fini della loro comunicazione alla Commissione europea.

Art. 22.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.



La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 9 agosto 2012

TONDO

(Omissis)

12R0574

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 26 luglio 2012, n. 9.

Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 e del bilancio pluriennale 2012-2014. Primo provvedimento generale di variazione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna - Parte prima - n. 132)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Interventi conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio della regione Emilia-Romagna

1. Per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi sismici che hanno colpito i territori della regione Emilia-Romagna, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile), con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 maggio 2012 e con le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 e del 30 maggio 2012, la Giunta regionale, con proprio atto, definisce un programma di attività urgenti di soccorso alle popolazioni colpite nonché di interventi di realizzazione, ripristino, ricostruzione di immobili, strutture e infrastrutture pubbliche e private, distrutte o danneggiate nel territorio dei comuni colpiti.

2. Il programma di attività ed interventi di cui al comma 1 può essere articolato anche in stralci successivi e può prevedere sia l'erogazione di contributi a soggetti aventi sede nelle aree colpite dall'evento per la realizzazione di strutture, nonché i criteri e le modalità per l'assegnazione, sia l'acquisizione di beni e servizi finalizzati al superamento dell'emergenza ed al ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree interessate.

3. Per il finanziamento degli interventi previsti dai commi 1 e 2 la Regione è autorizzata, per l'esercizio 2012, a utilizzare le risorse a tale scopo specifico accantonate nell'ambito del fondo speciale, afferente alla U.P.B. 1.7.2.2.29100, Capitolo 86350, spese correnti, per l'importo di Euro 22.000.000,00 e del fondo speciale, afferente alla U.P.B. 1.7.2.3.29150, Capitolo 86500, spese d'investimento, per l'importo di Euro 25.000.000,00.

4. Per l'utilizzo dei fondi di cui al comma 3, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare con proprio atto, nel rispetto degli equilibri economico-finanziari, per l'esercizio finanziario 2012, le necessarie variazioni al bilancio di competenza e di cassa nella parte spesa del

bilancio regionale, a norma di quanto disposto dall'art. 31, comma 2, lettera d), della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L. R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4). Tali provvedimenti di variazione possono disporre contestualmente l'istituzione di nuovi capitoli o nuove unità previsionali di base.

5. I contributi provenienti da soggetti pubblici e privati e versati alla Regione per le finalità di cui al comma 1 sono introitati nello specifico capitolo di entrata e, mediante atti di variazione di bilancio della Giunta regionale, sono iscritti nel bilancio regionale nell'apposito capitolo di entrata e in correlati capitoli di spesa da istituire appositamente, con i medesimi atti, per il finanziamento degli interventi di cui al presente articolo.

6. Al fine di consentire l'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse di cui al comma 3 destinate all'attuazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2, la Giunta regionale, a norma di quanto disposto dall'art. 31, comma 2, lettera b), della legge regionale n. 40 del 2001, è altresì autorizzata ad apportare con proprio atto, nel rispetto degli equilibri economico-finanziari, per l'esercizio 2012, le necessarie variazioni compensative agli stanziamenti di competenza e di cassa fra le unità previsionali di base della parte spesa e relativi capitoli appositamente istituiti.

7. Per le finalità dei commi 1 e 2 ed al fine di consentire l'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse anche con riferimento alle leggi settoriali vigenti e a valere sugli stanziamenti previsti nei rispettivi capitoli del bilancio di previsione vigente, la Giunta regionale, a norma di quanto disposto dall'art. 31, comma 2, lettera b), della legge regionale n. 40 del 2001, è altresì autorizzata ad apportare con proprio atto, nel rispetto degli equilibri economico-finanziari, per l'esercizio 2012, le necessarie variazioni compensative agli stanziamenti di competenza e di cassa fra le unità previsionali di base della parte spesa e dei relativi capitoli.

8. Al fine di consentire l'utilizzo delle risorse del Programma operativo regionale (POR) FESR anche per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi sismici di cui al comma 1, la Giunta regionale è altresì autorizzata ad apportare, con proprio atto e nel rispetto degli equilibri economico-finanziari, per l'esercizio 2012, le necessarie variazioni compensative agli stanziamenti di competenza e di cassa fra le unità previsionali di base della parte spesa e dei relativi capitoli, afferenti al Programma stesso ed alle sue modifiche apportate ai sensi del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999. Tali provvedimenti di variazione possono disporre contestualmente l'istituzione di nuovi capitoli o nuove unità previsionali di base. Sono altresì autorizzate le necessarie variazioni compensative fra le unità previsionali di base della parte spesa e dei relativi capitoli afferenti all'integrazione regionale al Programma operativo regionale FESR 2007/2013.

9. L'esazione dei canoni relativi alle concessioni del demanio idrico, ivi compresa quella relativa agli arretrati anche a titolo di indennizzo, di cui all'art. 20 della legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 (Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali) e all'art. 20 del regolamento regionale 20 novembre 2001, n. 41 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica) è sospesa sino alla data del 31 dicembre 2012 per le concessioni relative a beni che insistono nei Comuni danneggiati dagli eventi sismici come individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° giugno 2012.

Art. 2.

Modifiche all'art. 1 della legge regionale n. 21 del 2011

1. L'art. 1 della legge regionale 22 dicembre 2011, n. 21 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'art. 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2012 e del bilancio pluriennale 2012-2014) è sostituito dal seguente:

«Art. 1 (Automazione e manutenzione del sistema informativo regionale). — 1. Per le attività inerenti lo sviluppo del sistema informativo regionale, secondo le finalità di cui alla legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell'informazione), sono



disposte le seguenti autorizzazioni e integrazioni di spesa per gli interventi definiti nei capitoli sottoriportati:

a) Cap. 03905 "Spese per l'automazione dei servizi regionali (Art. 13, L.R. 24 maggio 2004, n. 11)" afferente alla U.P.B. 1.2.1.3.1500 – Sistema informativo regionale manutenzione e sviluppo

Esercizio 2012: 2.802.224,44
Esercizio 2013: 2.527.178,01
Esercizio 2014: 2.440.000,00;

b) Cap. 03910 "Sviluppo del sistema informativo regionale (Art. 13, L.R. 24 maggio 2004, n. 11)" afferente alla U.P.B. 1.2.1.3.1510 – Sviluppo del sistema informativo regionale

Esercizio 2012: Euro 4.510.698,58
Esercizio 2013: Euro 4.413.333,33
Esercizio 2014: Euro 4.413.333,33;

c) Cap. 03937 "Sviluppo del sistema informativo regionale: piano telematico regionale (L.R. 24 maggio 2004, n. 11)" afferente alla U.P.B. 1.2.1.3.1510 – Sviluppo del sistema informativo regionale

Esercizio 2012: Euro 682.861,42
Esercizio 2013: Euro 200.000,00
Esercizio 2014: Euro 200.000,00.»

Art. 3.

Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 21 del 2011

1. Al comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 21 del 2011 l'importo di «Euro 8.235,96» è sostituito dall'importo di «Euro 10.833,31».

Art. 4.

*Contributo straordinario all'associazione
«Enoteca regionale Emilia-Romagna»*

1. Per favorire l'effettivo raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1 della legge regionale 27 dicembre 1993, n. 46 (Contributi per la promozione dei prodotti enologici regionali), è autorizzata, per l'esercizio 2012, la concessione di un contributo straordinario all'associazione «Enoteca regionale Emilia-Romagna», con sede in Dozza (BO), nel limite di Euro 200.000,00 per specifiche attività di promozione e comunicazione istituzionale.

2. Il contributo straordinario di cui al comma 1 è concesso dal dirigente competente a seguito dell'entrata in vigore della presente legge ed è liquidato, nel rispetto delle percentuali di contribuzione di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 46 del 1993, nonché di quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo di legge, previa presentazione di una relazione illustrativa delle attività svolte e del rendiconto delle spese sostenute.

3. A tal fine è autorizzata, per l'esercizio 2012, la spesa di Euro 200.000,00 a valere sul Capitolo 18153 afferente alla U.P.B. 1.3.1.2.5581 – Enoteca della Regione Emilia-Romagna – Contributi per le attività di orientamento al consumo.

Art. 5.

Aiuti di Stato aggiuntivi sul Programma di sviluppo rurale 2007-2013 nelle zone colpite dal sisma del maggio 2012

1. Per le finalità di rilancio del settore agricolo ed agroindustriale nelle zone colpite dal sisma del maggio 2012 di cui all'art. 14 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012), la Regione è autorizzata ad attivare aiuti di Stato aggiuntivi sulle misure del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 con le stesse modalità e condizioni previsti dal Programma stesso.

2. All'erogazione degli aiuti spettanti ai beneficiari provvede l'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (AGREA) per l'Emilia-Romagna di cui alla legge regionale 23 luglio 2001, n. 21 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA)) in qualità di organismo pagatore delle misure individuate nel Programma di sviluppo rurale 2007-2013.

3. A tal fine è disposta, per l'esercizio 2012, un'autorizzazione di spesa a valere sul Capitolo 18415 afferente alla U.P.B. 1.3.1.3.6412 – Programma di sviluppo rurale 2007-2013 – Interventi in capitale, pari ad Euro 17.300.000,00.

Art. 6.

Interventi nel settore delle bonifiche

1. Per opere e interventi di bonifica e irrigazione ai sensi della legge regionale 2 agosto 1984, n. 42 (Nuove norme in materia di enti di bonifica. Delega di funzioni amministrative), è disposta, per l'esercizio 2012, una autorizzazione di spesa di Euro 75.000,00, a valere sul Capitolo 16332, afferente alla U.P.B. 1.3.1.3.6300 - Interventi di bonifica e irrigazione.

Art. 7.

Modifiche all'art. 8 della legge regionale n. 21 del 2011

1. Il comma 4 dell'art. 8 della legge regionale n. 21 del 2011 è sostituito dal seguente: «4. Per le finalità di cui al comma 1 sono disposte, per l'esercizio finanziario 2012, le autorizzazioni di spesa a valere sul Capitolo 23130, nell'ambito della U.P.B. 1.3.2.3.8320, per Euro 10.000.000,00 e a valere sul Capitolo 23132, nell'ambito della U.P.B. 1.3.2.3.8321, per Euro 5.000.000,00.»

Art. 8.

Modifiche all'art. 9 della legge regionale n. 21 del 2011

1. Al punto 1) della lettera a) del comma 2 dell'art. 9 della legge regionale n. 21 del 2011 l'importo di «Euro 11.184.659,00» è sostituito dall'importo di «Euro 10.307.659,00».

2. Il comma 3 dell'art. 9 della legge regionale n. 21 del 2011 è sostituito dal seguente: «3. Per le finalità di cui al comma 1 sono altresì disposte le seguenti autorizzazioni di spesa, per l'esercizio 2012: «3. Per le finalità di cui al comma 1 sono altresì disposte le seguenti autorizzazioni di spesa, per l'esercizio 2012:

a) U.P.B. 1.3.2.2.7262 – Integrazione regionale al programma operativo regionale FESR 2007-2013:

1) Cap. 23698 "Contributi alle imprese per progetti di sviluppo innovativo – Finanziamento integrativo regionale al P.O.R. FESR 2007-2013"

Euro 6.500.000,00;

b) U.P.B. 1.3.2.3.8369 – Integrazione regionale al programma operativo regionale FESR 2007-2013 – Risorse statali:

1) Cap. 23758 "Contributi a imprese per investimenti relativi alla realizzazione di programmi di ricerca industriale collaborativa e sviluppo sperimentale e per l'avvio di nuove imprese innovative – Finanziamento integrativo regionale al P.O.R. FESR 2007-2013"

Euro 3.213.120,74

2) Cap. 23760 "Assegnazioni a intermediari finanziari specializzati, per la realizzazione di strumenti di ingegneria finanziaria rivolta alle p.m.i. – Finanziamento integrativo regionale al P.O.R. FESR 2007-2013"

Euro 3.000.000,00.»


Art. 9.

Modifiche all'art. 10 della legge regionale n. 21 del 2011

1. La lettera b) del comma 1 dell'art. 10 della legge regionale n. 21 del 2011 è sostituita dalle seguenti:

«b) Cap. 25564 "Contributi per l'attuazione di progetti di marketing e di promozione turistica delle unioni di prodotto e per il cofinanziamento delle iniziative di promo commercializzazione e commercializzazione turistica realizzate dalle aggregazioni di imprese aderenti alle unioni di prodotto anche in forma di comarketing (Artt. 5, 7, comma 2, lett. b) e art. 13 comma 3, L.R. 4 marzo 1998, n. 7)"

Esercizio 2013: Euro 2.452.000,00;



b-bis) Cap. 25664 “Contributi alle aggregazioni di imprese per iniziative di commercializzazione turistica anche in forma di comarketing (Artt. 5, 7 comma 2, lett. c) e art. 13 comma 5, L.R. 4 marzo 1998, n. 7)”

Esercizio 2013: Euro 2.600.000,00.»

Art. 10.

Modifiche all'art. 11 della legge regionale n. 21 del 2011

1. Dopo il comma 1 dell'art. 11 della legge regionale n. 21 del 2011 è aggiunto il seguente: «1-bis. Per le finalità di cui al comma 1 è altresì disposto, nell'ambito del sottoindicato capitolo afferente alla U.P.B. 1.3.3.2.9100 – Interventi per la promozione del turismo regionale, la seguente autorizzazione di spesa:

a) Cap. 25662 “Contributi a imprese per la gestione e manutenzione connesse alla sicurezza degli impianti a fune e delle piste da sci, comprese le spese per consumi di energia elettrica (Art. 8, comma 1, lett. i-bis), L.R. 1° agosto 2002, n. 17)”

Esercizio 2012: Euro 1.000.000,00.»

Art. 11.

Modifiche all'art. 21 della legge regionale n. 21 del 2011

1. L'art. 21 della legge regionale n. 21 del 2011 è sostituito dal seguente: «Art. 21 (Quota del fondo sanitario regionale di parte corrente in gestione accentrata presso la Regione per la realizzazione di progetti ed attività a supporto del Servizio sanitario regionale). — 1. L'autorizzazione di spesa per lo sviluppo di progetti ed attività a supporto del Servizio sanitario regionale, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421), gestiti direttamente a livello regionale attraverso una quota di finanziamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) riservata alla gestione sanitaria accentrata, viene determinata, per l'esercizio 2012, in complessivi Euro 45.000.000,00 e destinata all'attuazione delle rispettive finalità, a valere sui seguenti capitoli afferenti alla U.P.B. 1.5.1.2.18000 – Servizio sanitario regionale: finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA:

a) Cap. 51612 “Fondo Sanitario Regionale di parte corrente - quota in gestione sanitaria accentrata presso la Regione. Rimborsi ad Aziende sanitarie ed altri Enti per spese di personale di cui si avvale l'Agenzia Sanitaria e Sociale regionale (art. 2, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502)”

Euro 4.000.000,00;

b) Cap. 51614 “Fondo Sanitario Regionale di parte corrente - quota in gestione sanitaria accentrata presso la Regione. Spesa sanitaria direttamente gestita per ICT e altre attività di supporto al Servizio sanitario regionale (art. 2, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502)”

Euro 15.900.000,00;

c) Cap. 51616 “Fondo Sanitario Regionale di parte corrente - quota in gestione sanitaria accentrata presso la Regione. Trasferimenti ad Aziende sanitarie ed altri Enti per progetti obiettivo, per l'innovazione e per la realizzazione delle politiche sanitarie e degli obiettivi del Piano sociale e sanitario Regionale (art. 2, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502)”

Euro 25.100.000,00.

2. Le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali sono revocate per l'importo complessivo di Euro 908.908,00, costituendo per l'esercizio 2011 economia di spesa a valere sui Capitoli 51721, 51773, 51776 e 51799; il suddetto importo viene reiscritto, con riferimento all'esercizio 2012, sui capitoli afferenti alla U.P.B. 1.5.1.2.18120 – Spesa sanitaria direttamente gestita dalla Regione in

relazione al perseguimento degli obiettivi del Piano sanitario nazionale e regionale – Altre risorse vincolate, come di seguito indicato:

a) Cap. 51773 “Spesa sanitaria direttamente gestita dalla Regione per attività di supporto al SSR (art. 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502)”

Euro 730.016,88;

b) Cap. 51776 “Trasferimenti ad Aziende sanitarie regionali ed altri enti per lo sviluppo di progetti volti alla realizzazione delle politiche sanitarie e degli interventi previsti dal Piano sociale e sanitario regionale (art. 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502)”

Euro 160.743,12;

c) Cap. 51799 “Spese per l'attuazione di progetti di ricerca nazionali (art. 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502)”

Euro 18.148,00.

3. Sono altresì autorizzate per l'esercizio 2012, per l'attuazione delle rispettive finalità, le quote di seguito indicate a fianco di ciascun capitolo afferente alla U.P.B. 1.5.1.2.18120:

a) Cap. 51773 “Spesa sanitaria direttamente gestita dalla Regione per attività di supporto al SSR (art. 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502)”

Euro 676.993,41;

b) Cap. 51801 “Rimborsi ad Aziende sanitarie, enti del SSR ed altri enti delle amministrazioni locali per spese di personale di cui si avvale l'Agenzia Sanitaria e Sociale per l'attuazione di progetti di ricerca nazionali (art. 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502)”

Euro 684.277,42.»

Art. 12.

Modifiche all'art. 22 della legge regionale n. 21 del 2011

1. Il comma 1 dell'art. 22 della legge regionale n. 21 del 2011 è sostituito dal seguente: «1. Al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario del Servizio sanitario regionale, la Regione Emilia-Romagna è autorizzata ad integrare nell'esercizio 2012, con mezzi autonomi di bilancio, le risorse destinate al finanziamento delle proprie Aziende sanitarie regionali sulla base della loro situazione economico-finanziaria al 31 dicembre 2011 in relazione anche alle prestazioni aggiuntive rispetto ai livelli essenziali di assistenza erogati per l'anno 2012 per l'importo stanziato sul Capitolo 51638 afferente alla U.P.B. 1.5.1.2.18020 – Servizio sanitario regionale: finanziamento dei livelli di assistenza sanitaria superiori ai LEA e a garanzia dell'equilibrio economico-finanziario.»


Art. 13.

Attuazione degli interventi finanziati dal Documento unico di programmazione (DUP) – Risorse statali

1. Al fine di dare attuazione agli interventi previsti nel Documento unico di programmazione (DUP), la Regione è autorizzata ad utilizzare le risorse del Fondo di sviluppo e coesione (già Fondo per le Aree Sottoutilizzate) messe a disposizione dalla delibera CIPE n. 1 del 2011.

2. La Giunta regionale individua con propri atti le specifiche modalità e i criteri per l'utilizzo dei finanziamenti di cui al comma 1.

3. Per il finanziamento degli interventi previsti dal presente articolo la Giunta regionale è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2012, a utilizzare le risorse a tale scopo specifico accantonate nell'ambito del fondo speciale, afferente alla U.P.B. 1.7.2.3.29151, Capitolo 86620 - spese d'investimento, e ad apportare con proprio atto, nel rispetto degli equilibri economico-finanziari, le necessarie variazioni al bilancio di competenza e di cassa nella parte spesa del bilancio regionale, a norma di quanto disposto dall'art. 31, comma 2, lettera d), della legge regionale n. 40 del 2001. Tali provvedimenti di variazione possono disporre contestualmente l'istituzione di nuovi capitoli o nuove unità previsionali di base.



4. Al fine di consentire l'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse destinate all'attuazione degli interventi, la Giunta regionale, a norma dell'art. 31, comma 2, lettera b), della legge regionale n. 40 del 2001, è altresì autorizzata ad apportare con proprio atto, nel rispetto degli equilibri economico-finanziari per l'esercizio 2012, le necessarie variazioni compensative agli stanziamenti di competenza e di cassa fra le unità previsionali di base e relativi capitoli di spesa, appositamente istituiti.

5. Per le spese relative all'assistenza tecnica di supporto alla gestione, alla sorveglianza e alla valutazione del programma attuativo del DUP, è autorizzato, per l'esercizio 2012, l'utilizzo di quota parte delle risorse di cui al comma 1, per l'importo di Euro 500.000,00 a valere sul capitolo di spesa 3423 afferente alla U.P.B. 1.2.3.2.3905 – Attuazione degli interventi del Documento unico di programmazione (DUP) – Risorse statali.

6. Per la concessione di contributi a pubbliche amministrazioni per azioni di supporto alla progettazione degli interventi previsti dal programma attuativo del DUP è autorizzato, per l'esercizio 2012, l'utilizzo di quota parte delle risorse di cui al comma 1, per l'importo di Euro 500.000,00 a valere sul capitolo di spesa 3425 afferente alla U.P.B. 1.2.3.2.3905 – Attuazione degli interventi del Documento unico di programmazione (DUP) – Risorse statali. La Giunta regionale, con propri atti, definisce le modalità e i criteri per la concessione dei contributi stessi.

Art. 14.

*Modifiche alle autorizzazioni di spesa disposte
da leggi regionali precedenti*

1. Le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali, a valere sui sottoindicati capitoli nell'ambito delle rispettive U.P.B., sono ridotte come segue:

Progr.	Capitolo	UPB	Euro
1)	3889	1.2.1.3.1510	-181.451,16
2)	4270	1.2.1.3.1600	-8.914.912,51
3)	4348	1.2.1.3.1600	-15.768,00
4)	22258	1.3.2.3.8270	-2.374.079,40
5)	23508	1.3.2.3.8220	-55.000,00
6)	25525	1.3.3.3.10010	-237.387,28
7)	25528	1.3.3.3.10010	-65,96
8)	27500	1.3.4.3.11600	-484.255,30
9)	30640	1.4.1.3.12630	-303.863,86
10)	30644	1.4.1.3.12630	-108.068,61
11)	30646	1.4.1.3.12630	-936.000,00
12)	30885	1.4.1.3.12620	-1.600.603,92
13)	32020	1.4.1.3.12670	-44.900,69
14)	32045	1.4.1.3.12800	-930.029,62
15)	32121	1.4.1.3.12820	-41.156,44
16)	41250	1.4.3.3.15800	-41.168,70
17)	41995	1.4.3.3.15820	-10.643,82
18)	43027	1.4.3.3.16000	-126.021,21
19)	43221	1.4.3.3.16010	-2.689.623,22
20)	43270	1.4.3.3.16010	-3.439.912,77
21)	45194	1.4.3.3.16200	-17.245,29
22)	48274	1.4.4.3.17559	-141.535,60
23)	73140	1.6.3.3.24510	-19.000,00



Art. 15.


Modifiche all'art. 29 della legge regionale n. 21 del 2011

1. Il comma 1 dell'art. 29 della legge regionale n. 21 del 2011 è sostituito dal seguente: «1. Le sottoelencate autorizzazioni di spesa, già finanziate con mezzi regionali e disposte da precedenti provvedimenti legislativi, sono trasferite all'esercizio 2012 a seguito della mancata assunzione dell'impegno nel corso dell'esercizio 2011:

Progr.	Capitolo	UPB	Euro
1)	2698	1.2.3.3.4420	1.252,61
2)	2701	1.2.3.3.4420	147.500,00
3)	2708	1.2.3.3.4420	75,35
4)	2775	1.2.3.3.4420	2.422.786,68
5)	2800	1.2.3.3.4422	20,00
6)	3455	1.2.2.3.3100	4.253.735,68
7)	3850	1.2.3.3.4440	149.000,00
8)	3861	1.2.3.3.4440	105.534,88
9)	3905	1.2.1.3.1500	2.827,71
10)	3910	1.2.1.3.1510	1.938,12
11)	3925	1.2.1.3.1520	203.390,31
12)	3937	1.2.1.3.1510	17.138,58
13)	4276	1.2.1.3.1600	24.426.337,40
14)	4339	1.2.1.3.1611	3.905,72
15)	4348	1.2.1.3.1600	250.000,00
16)	14070	1.3.1.3.6200	173.393,01
17)	14427	1.3.1.3.6212	75.387,34
18)	16332	1.3.1.3.6300	1.608.809,62
19)	16400	1.3.1.3.6300	2.814.705,24
20)	21088	1.3.2.3.8000	3.115.893,38
21)	22210	1.3.2.3.8260	2.512.534,95
22)	22258	1.3.2.3.8270	9.729.426,58
23)	23028	1.3.2.3.8300	9.167.367,48
24)	25525	1.3.3.3.10010	2.213.014,12
25)	25528	1.3.3.3.10010	951.442,13
26)	30640	1.4.1.3.12630	6.946.251,92
27)	30646	1.4.1.3.12630	200.000,00
28)	30885	1.4.1.3.12620	276.256,97
29)	31110	1.4.1.3.12650	22.172.608,00
30)	31116	1.4.1.3.12650	6.307.506,72
31)	31125	1.4.1.3.12645	2.000.000,00
32)	32020	1.4.1.3.12670	300.000,00
33)	32045	1.4.1.3.12800	969.177,31
34)	32097	1.4.1.3.12735	8.501.044,88
35)	35305	1.4.2.3.14000	4.794.246,11
36)	35310	1.4.2.3.14000	1.940.000,00
37)	36184	1.4.2.3.14062	197.000,00
38)	36186	1.4.2.3.14062	841,00
39)	36188	1.4.2.3.14062	8.732,05
40)	37150	1.4.2.3.14150	43.456,88



41)	37250	1.4.2.3.14170	139.530,00
42)	37332	1.4.2.3.14220	1.695.844,16
43)	37336	1.4.2.3.14200	3.530.893,99
44)	37344	1.4.2.3.14220	800.000,00
45)	37374	1.4.2.3.14220	7.668.535,33
46)	37378	1.4.2.3.14223	592.525,00
47)	37385	1.4.2.3.14223	3.331.216,23
48)	37427	1.4.2.3.14223	250.000,00
49)	37431	1.4.2.3.14223	3.200.000,00
50)	38027	1.4.2.3.14310	4.506.839,24
51)	38030	1.4.2.3.14300	975.597,52
52)	38090	1.4.2.3.14305	2.048.853,04
53)	39050	1.4.2.3.14500	1.620.137,57
54)	39220	1.4.2.3.14500	3.947.119,03
55)	39360	1.4.2.3.14555	1.585.205,32
56)	39362	1.4.2.3.14555	300.000,00
57)	41250	1.4.3.3.15800	1.430.635,36
58)	41360	1.4.3.3.15800	4.647.829,96
59)	41570	1.4.3.3.15800	392.000,00
60)	41900	1.4.3.3.15820	286.402,56
61)	41997	1.4.3.3.15820	2.050.617,49
62)	43027	1.4.3.3.16000	732.715,97
63)	43221	1.4.3.3.16010	299.637,79
64)	43270	1.4.3.3.16010	13.124.504,57
65)	43274	1.4.3.3.16010	800.000,00
66)	45123	1.4.3.3.16420	242.620,42
67)	45125	1.4.3.3.16420	300.433,93
68)	45175	1.4.3.3.16200	4.430.906,38
69)	45177	1.4.3.3.16200	1.661.727,00
70)	45184	1.4.3.3.16200	9.000.000,14
71)	45186	1.4.3.3.16200	4.660.000,00
72)	45194	1.4.3.3.16200	6.428,04
73)	46115	1.4.3.3.16600	1.000.000,00
74)	46125	1.4.3.3.16600	331.616,46
75)	47114	1.4.4.3.17400	9.034,28
76)	47445	1.4.4.3.17430	1.300.000,00
77)	48050	1.4.4.3.17450	2.158.183,19
78)	57198	1.5.2.3.21000	175.000,00
79)	57200	1.5.2.3.21000	14.188.584,53
80)	57680	1.5.2.3.21060	1.191.252,21
81)	65707	1.5.1.3.19050	33.446,41
82)	65717	1.5.1.3.19050	258.228,45
83)	65721	1.5.1.3.19050	4.685.531,90
84)	65770	1.5.1.3.19070	51.190.813,75
85)	68321	1.5.2.3.21060	3.071.937,95
86)	70545	1.6.5.3.27500	513,64
87)	70678	1.6.5.3.27500	4.931.701,61
88)	70718	1.6.5.3.27520	9.714.712,64
89)	71566	1.6.5.3.27537	1.627.910,40
90)	71572	1.6.5.3.27540	2.602.231,58
91)	73060	1.6.2.3.23500	5.348.763,77
92)	73135	1.6.3.3.24510	117.376,41
93)	73140	1.6.3.3.24510	1.800.000,00



94)	78410	1.4.2.3.14384	5.727,40
95)	78458	1.4.2.3.14384	122.100,80
96)	78464	1.4.2.3.14384	156.171,79
97)	78476	1.4.2.3.14384	25.220,05
98)	78705	1.6.6.3.28500	4.227.359,95
99)	78707	1.6.6.3.28500	1.150.000,00.”.

2. I commi 2, 3 e 4 dell'art. 29 della legge regionale n. 21 del 2011 sono abrogati.

Art. 16.

Riscossione delle tasse automobilistiche da parte delle banche

1. La riscossione delle tasse automobilistiche è consentita, oltre ai soggetti previsti dalla normativa statale, anche alle imprese autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria, iscritte all'albo di cui all'art. 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia).

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, approva lo schema di convenzione per la disciplina del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche, prevedendo in particolare le modalità di erogazione del servizio, accesso agli archivi, riversamento delle somme riscosse, nonché i costi a carico dell'utente e le cause di risoluzione.

3. I soggetti di cui al comma 1 sono esonerati dal prestare specifiche garanzie per la riscossione delle tasse automobilistiche in ragione della capacità finanziaria e solvibilità dovute per lo svolgimento dell'attività creditizia secondo la vigente normativa nazionale.

Art. 17.

Modifiche alla legge regionale n. 25 del 1992

1. I commi 1, 2 e 3 dell'art. 2 della legge regionale 25 maggio 1992, n. 25 (Norme per il funzionamento dell'Autorità di bacino del Reno) sono sostituiti dal seguente: «1. Il segretario generale dell'Autorità di bacino del Reno di cui all'art. 8 dell'intesa interregionale citata all'art. 1 è nominato dal Comitato istituzionale tra soggetti appartenenti alla pubblica amministrazione con qualifica di livello dirigenziale e resta in carica cinque anni ovvero fino alla data antecedente di cessazione dell'Autorità di bacino. Al segretario spetta la retribuzione fissata presso l'ente di appartenenza.».

Art. 18.

Modifiche alla legge regionale n. 9 del 1999

1. Alla prima alinea del punto B.2.5) della voce agricoltura dell'Allegato B.2 (Progetti di cui all'art. 4, comma 1, lettera b, e 4 bis, comma 1, lettera a)) della legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 (Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale), prima della parola «avicoli» è inserito il numero «1000».

Art. 19.

Modifiche alla legge regionale n. 1 del 2005

1. Al secondo periodo del comma 7 dell'art. 17 della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 (Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile) dopo le parole «del 1996» sono inserite le seguenti: «, nonché le organizzazioni di altra natura a componente prevalentemente volontaria e carattere locale previa verifica della relativa idoneità tecnico-operativa».

2. Al comma 2 dell'art. 21 della legge regionale n. 1 del 2005 tra le parole «a dirigenti» e la parola «regionali» sono inserite le parole «e dipendenti».

3. Al comma 4 dell'art. 21 della legge regionale n. 1 del 2005 le parole «Nel caso di cui al comma 3,» sono soppresse.

4. Il secondo periodo del comma 5 dell'art. 21 della legge regionale n. 1 del 2005 è sostituito dal seguente: «Nell'ipotesi di cui al comma 2, il conferimento dell'incarico di direttore dell'Agenzia determina il suo collocamento in aspettativa, ai sensi dell'art. 19, comma 9, della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna), fino al termine dell'incarico stesso.».

Art. 20.

Modifiche all'art. 24 della legge regionale n. 14 del 2005

1. Al comma 1 dell'art. 24 della legge regionale 27 luglio 2005, n. 14 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'art. 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005 e del bilancio pluriennale 2005-2007. Primo provvedimento generale di variazione) le parole «in rate semestrali, fino ad un massimo di quattro, ed ognuna di importo minimo pari a Euro 125,00» sono sostituite dalle parole «ratealmente, con fissazione del numero di rate, della cadenza e dell'importo delle stesse proporzionato all'ammontare di quanto dovuto, nel termine massimo di cinque anni e comunque entro la scadenza del titolo concessorio».



Art. 21.

Modifiche all'art. 27 della legge regionale n. 13 del 2007

1. Dopo il comma 1 dell'art. 27 della legge regionale 26 luglio 2007, n. 13 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'art. 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio 2007 e del bilancio pluriennale 2007-2009. Primo provvedimento generale di variazione) è aggiunto il seguente: «1-bis. I procedimenti avviati sulla base dei programmi per gli anni 2003-2005, di cui al comma 1, sono svolti e conclusi con le modalità previste nei programmi stessi.».

Art. 22.

Modifiche alla legge regionale n. 10 del 2008

1. All'art. 13, comma 7, della legge regionale 30 giugno 2008, n. 10 (Misure per il riordino territoriale, l'autoriforma dell'amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni) le parole «costituite tra almeno otto Comuni» sono sostituite dalle parole «costituite tra almeno cinque Comuni».

2. Il comma 2 dell'art. 14 della legge regionale n. 10 del 2008 è sostituito dal seguente: «2. Il numero minimo delle aree di amministrazione generale di cui al comma 1 deve essere incrementato ad almeno quattro, una delle quali scelta tra quelle indicate alle lettere a), b), c), d) ed e) dello stesso comma 1, a decorrere dal quarto anno successivo alla entrata in vigore della presente legge o dalla costituzione o ridelimitazione dell'ente associativo;».

3. All'art. 21-bis della legge regionale n. 10 del 2008, i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Nelle more dell'approvazione della legge regionale che definisce gli ambiti ottimali per le gestioni associate delle funzioni fondamentali dei Comuni, al fine di accompagnare i processi di trasformazione e riorganizzazione delle Nuove Comunità montane in attuazione della presente legge, la Regione concede contributi alle Comunità montane e agli enti associativi ad esse subentranti, in deroga alla disciplina ordinaria per l'accesso e la quantificazione dei contributi sul programma di riordino territoriale.

2. La Giunta regionale, con proprio atto, provvede alla definizione di una quota di risorse da destinare alle finalità e agli enti di cui al comma 1 e alla sua ripartizione e concessione in proporzione ai contributi erogati nel 2011 per i medesimi fini.

3. Nelle more dell'approvazione della legge regionale che definisce gli ambiti ottimali per le gestioni associate delle funzioni fondamentali dei Comuni, la Regione può altresì concedere contributi alle Unioni di Comuni esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di finanziare progetti volti ad accompagnare il raggiungimento dei requisiti previsti per l'accesso ai contributi regionali disciplinati dal programma di riordino territoriale, nonché contributi a tutte le Unioni per sostenere progetti speciali di miglioramento della qualità e dell'efficienza dei servizi associati o progressivo ampliamento dei loro ambiti territoriali.».

Art. 23.

Modifiche all'art. 24 della legge regionale n. 10 del 2011

1. L'ultimo periodo del comma 5 dell'art. 24 della legge regionale 26 luglio 2011, n. 10 (Legge finanziaria regionale adottata a norma della legge regionale 15 novembre 2011, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011 e del bilancio pluriennale 2011-2013) è sostituito dal seguente: «Per le annualità 2012 e 2013, l'entità del contributo verrà definita dalla Giunta regionale con l'atto di cui al comma 3 nei limiti dell'importo massimo previsto al comma 1 e delle risorse stanziato in sede di approvazione del bilancio di previsione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 37 della legge regionale n. 40 del 2001, sul Capitolo 10580 afferente alla U.P.B. 1.3.1.2.5210 – Tenuta dei libri genealogici – Risorse statali.».

Art. 24.

Modifiche all'art. 34 della legge regionale n. 21 del 2011

1. Dopo il comma 1 dell'art. 34 della legge regionale n. 21 del 2011 sono inseriti i seguenti: «1-bis. I territori individuati dagli strumenti di pianificazione come bosco nonché quelli che presentano i caratteri di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 227 del 2001, sono sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137) e del decreto legislativo n. 227 del 2001.

1-ter. L'autorizzazione alla trasformazione del bosco di cui all'art. 4, comma 2, del decreto legislativo n. 227 del 2001 è rilasciata dai Comuni, o dalle Unioni di Comuni, nell'ambito dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 40-undecies della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio).».

Art. 25.

Modifiche alla legge regionale n. 3 del 2012

1. Al comma 4 dell'art. 34 della legge regionale 20 aprile 2012, n. 3 (Riforma della legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 (Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale). Disposizioni in materia ambientale), dopo le parole «di cui all'art. 23, commi 14, 15,», il numero «6» è sostituito con il numero «16».

Art. 26.

Rimessione in termini

1. Ai soggetti assegnatari dei finanziamenti nell'ambito della programmazione di edilizia scolastica 2010 di cui alla legge regionale 22 maggio 1980, n. 39 (Norme per l'affidamento e l'esecuzione di opere urgenti di edilizia scolastica), che dimostrino di non aver rispettato il termine di cui all'art. 3, comma 2 della legge stessa per motivate esigenze connesse con il sopravvenire di vincoli finanziari contenuti nella normativa statale e regionale, può essere concessa la rimessione in termini fino al 31 dicembre 2012.

Art. 27.

Disciplina delle spese dei referendum elettorali e collaborazione con le amministrazioni statali

1. Al fine di assicurare l'ottimale gestione del procedimento dei referendum elettorali di cui alle leggi regionali 8 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di riordino territoriale e di sostegno alle Unioni e alle fusioni di Comuni) e 22 novembre 1999, n. 34 (Testo unico in materia di iniziativa popolare, referendum e istruttoria pubblica), anche avvalendosi della collaborazione degli uffici dell'amministrazione statale competenti in materia, possono essere stipulate intese con gli organi dell'amministrazione centrale o periferica dello Stato interessati. Le spese derivanti da tali intese sono a carico della Regione.

2. La Regione può erogare ai Comuni, nel mese precedente le consultazioni referendarie, accanti fino al 90 per cento delle spese che si presume essi debbano anticipare.

Art. 28.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute nella presente legge, l'Amministrazione regionale fa fronte, con le risorse indicate nel bilancio pluriennale 2012-2014 – stato di previsione dell'entrata, nel rispetto delle destinazioni definite dallo stato di previsione della spesa.



Art. 29.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, 26 luglio 2012

ERRANI

*(Omissis).***12R0580****REGIONE TOSCANA**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
27 aprile 2012, n. 15/R.

Modifiche al Regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 4 gennaio 2012, n. 1/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 76 undecies della legge regionale 24 febbraio 2005 n. 40 in tema di riorganizzazione del sistema sanitario di emergenza urgenza).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 21 del 4 maggio 2012)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

EMANA

il seguente regolamento:

(Omissis);

Art. 1.

Modifiche all'allegato A del d.p.g.r. 1/R/2012

1. Il punto 3 dei "requisiti organizzativi" di cui all'allegato A del decreto del Presidente della Giunta regionale 4 gennaio 2012, n. 1/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 76-undecies della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40), è sostituito dal seguente:

«3. Soggetto in grado di assicurare la continuità del servizio attraverso l'appartenenza ad una rete associativa operante nell'emergenza-urgenza ed organizzata con almeno tre postazioni operative nel territorio dell'azienda unità sanitaria locale di riferimento.»

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

Il presente regolamento è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 27 aprile 2012

La Vicepresidente: TARGETTI**12R0555**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
15 maggio 2012, n. 20/R.

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 "Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro") in materia di accreditamento dei nidi domiciliari.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 23 del 18 maggio 2012)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

EMANA

il seguente regolamento:

(Omissis);

Art. 1.

Modifiche all'articolo 30 del d.p.g.r. 47/R/2003


1. Il comma 5 dell'articolo 30 del decreto del Presidente della giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 "Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro"), è abrogato.

Il presente regolamento è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 15 maggio 2012

ROSSI

12R0556

LEGGE REGIONALE 6 giugno 2012, n. 25.

Modifiche alla legge regionale 29 novembre 2011, n. 64 (Disciplina del servizio fitosanitario regionale).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 29 del 15 giugno 2012)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(Omissis).

Art. 1.

Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 64/2011

1. Il comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 64/2011 è sostituito dal seguente:

«1. La richiesta di autorizzazione per lo svolgimento dell'attività di produzione, commercio e importazione di vegetali e prodotti vegetali e le variazioni della stessa sono presentate mediante la dichiarazione unica aziendale (DUA) di cui all'art. 11 della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola), al servizio fitosanitario regionale.»

2. Il comma 2 dell'art. 3 della legge regionale n. 64/2011 è abrogato.

Art. 2.

Modifiche all'art. 9 della legge regionale n. 64/2011

1. Dopo il comma 3 dell'art. 9 della legge regionale n. 64/2011 è inserito il seguente:

«3-bis. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.»

La presente legge è pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 6 giugno 2012

ROSSI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 29 maggio 2012.

(Omissis).

12R0552

LEGGE REGIONALE 6 giugno 2012, n. 26.

Istituzione della commissione regionale per il paesaggio ai sensi dell'articolo 137 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 29 del 15 giugno 2012)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(Omissis).

Art. 1.

Istituzione della commissione regionale per il paesaggio

1. In attuazione dell'art. 137 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), è istituita la commissione regionale per il paesaggio, di seguito denominata «commissione», con il compito di formulare ed inviare alla Regione le proposte per la dichiarazione di notevole interesse pubblico degli immobili e delle aree di cui all'art. 136 dello stesso decreto legislativo n. 42/2004.

2. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui agli articoli 136, 138, 139 e 140 del decreto legislativo n. 42/2004.

Art. 2.

Composizione e durata della commissione

1. La commissione è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale. Della commissione fanno parte di diritto:

a) il direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici della Toscana;

b) il soprintendente per i beni architettonici e per il paesaggio competente per il territorio in cui sono situati gli immobili e le aree oggetto del procedimento di cui all'art. 5;

c) il soprintendente per i beni archeologici della Toscana;

d) due dirigenti o funzionari preposti alle strutture regionali in materia di paesaggio, individuati in ragione del loro ufficio.

2. Oltre ai membri di diritto indicati al comma 1, della commissione fanno parte tre membri, nominati dal Presidente della Giunta regionale fra soggetti con qualificata, pluriennale e documentata professionalità ed esperienza nella tutela del paesaggio, di cui:

a) un docente universitario scelto all'interno di una terna di soggetti designati d'intesa dai rettori delle università degli studi della Toscana;

b) un esperto scelto all'interno di una terna di soggetti designati d'intesa dalle associazioni portatrici di interessi diffusi in materia ambientale, che hanno stipulato il protocollo di cui all'art. 15 della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale);

c) un esperto scelto all'interno di una terna di soggetti designati dal Consiglio delle autonomie locali.

3. La commissione è integrata da un rappresentante designato dal competente comando regionale del Corpo forestale dello Stato, nei casi in cui la proposta di cui all'art. 1, riguardi filari, alberate ed alberi monumentali, ai sensi dell'art. 137 del decreto legislativo n. 42/2004.

4. In caso di impedimento dei componenti della commissione, partecipano alle riunioni della stessa i loro sostituti.

5. La commissione resta in carica cinque anni.



Art. 3.

Procedimento di nomina e insediamento della commissione

1. Entro i sessanta giorni precedenti la cessazione della commissione regionale, il Presidente della Giunta regionale richiede la designazione degli esperti di cui all'art. 2, comma 2, e la designazione del rappresentante di cui all'art. 2, comma 3, che sono effettuate nei trenta giorni successivi.

2. Entro quindici giorni dal ricevimento delle designazioni di cui al comma 1, il Presidente della Giunta regionale costituisce la commissione, provvedendo alla nomina dei membri di cui all'art. 2, commi 2 e 3, e ne convoca la prima seduta. Nel caso di inutile decorso del termine di trenta giorni di cui al comma 1, trascorsi quindici giorni dalla scadenza dello stesso, il Presidente della Giunta regionale provvede comunque alla nomina dei membri di cui all'art. 2, comma 2.

Art. 4.

Modalità di funzionamento della commissione

1. Nel corso della prima seduta, la commissione:

a) nomina il presidente fra i membri di diritto di cui all'art. 2, comma 1;

b) adotta il proprio regolamento interno di funzionamento.

2. I pareri della commissione sono approvati con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del presidente.

3. Le sedute della commissione sono valide con la presenza di almeno sei membri.

4. Della convocazione della seduta della commissione è dato avviso alla provincia e al comune nel cui territorio sono situati gli immobili, o le aree, oggetto del procedimento per la proposta di cui all'art. 5; provincia e comune possono partecipare alla seduta senza diritto di voto.

5. La Regione fornisce la sede della commissione ed il supporto tecnico-organizzativo per il funzionamento della commissione stessa.

6. Ai membri della commissione di cui all'art. 2, comma 2, sono attribuiti:

a) un gettone di presenza di euro 30,00, per ogni giornata di partecipazione alle sedute della commissione;

b) i rimborsi delle spese di missione, determinati con riferimento alle norme in vigore per i dirigenti regionali.

Art. 5.

Procedimento per la proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico

1. La commissione esamina l'atto d'iniziativa presentato dai soggetti indicati all'art. 138 del decreto legislativo n. 42/2004, ed entro i sessanta giorni successivi alla presentazione di tale atto, valutata la sussistenza del notevole interesse pubblico, elabora la proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico e la trasmette alla competente struttura regionale.

2. Qualora l'atto d'iniziativa di cui al comma 1 risulti incompleto, la commissione, entro il termine previsto dallo stesso comma 1, richiede gli elaborati integrativi. In tal caso, il termine è sospeso e decorre nuovamente dalla produzione delle integrazioni necessarie.

3. Il termine di cui al comma 1, può essere sospeso una sola volta e comunque per un periodo non superiore a trenta giorni.

Art. 6.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico

1. All'esito del procedimento di cui agli articoli 139 e 140, comma 1, del decreto legislativo n. 42/2004, il dirigente della competente struttura regionale emana il decreto di dichiarazione di notevole interesse pubblico degli immobili e delle aree di cui all'art. 136 dello stesso decreto legislativo n. 42/2004.

Art. 7.

Norma transitoria

1. In sede di prima applicazione, il procedimento di nomina di cui all'art. 3, è avviato entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 8.

Abrogazioni

1. Sono abrogate in particolare le seguenti disposizioni:

a) la legge regionale 29 giugno 2006, n. 26 (Istituzione delle commissioni ai sensi dell'art. 137 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 «Codice dei beni culturali e del paesaggio», come modificato dal decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 157 e disciplina del procedimento per la dichiarazione di notevole interesse pubblico di immobili ed aree di particolare pregio paesaggistico);

b) l'art. 72 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66 (Legge finanziaria per l'anno 2012).

Art. 9.

Norma finanziaria

1. Agli oneri della presente legge, stimati in euro 6.240,00 per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, si fa fronte con gli stanziamenti previsti dall'unità previsionale di base (UPB) 711 «Funzionamento della struttura regionale - Spese correnti» del bilancio di previsione 2012 e pluriennale a legislazione vigente 2012 - 2014.

2. Al fine della copertura della spesa di cui al comma 1, al bilancio di previsione 2012 e pluriennale a legislazione vigente 2012 - 2014, sono apportate le seguenti variazioni rispettivamente per competenza e cassa di uguale importo e per sola competenza:

anno 2012

in diminuzione, UPB 344 «Azioni di sistema per il governo del territorio - Spese correnti», per euro 6.240,00;

in aumento, UPB 711 «Funzionamento della struttura regionale - Spese correnti», per euro 6.240,00;

anno 2013

in diminuzione, UPB 344 «Azioni di sistema per il governo del territorio - Spese correnti», per euro 6.240,00;

in aumento, UPB 711 «Funzionamento della struttura regionale - Spese correnti», per euro 6.240,00;

anno 2014

in diminuzione, UPB 344 «Azioni di sistema per il governo del territorio - Spese correnti», per euro 6.240,00;

in aumento, UPB 711 «Funzionamento della struttura regionale - Spese correnti», per euro 6.240,00.

3. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

Art. 10.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 6 giugno 2012

ROSSI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 29 maggio 2012.
(Omissis).

12R0553



LEGGE REGIONALE 6 giugno 2012, n. 27.

Interventi per favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 29 del 15 giugno 2012)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(Omissis)

Art. 1.

Finalità

1. La Regione Toscana persegue obiettivi di inter-modalità, di migliore fruizione del territorio, di sviluppo infrastrutturale, con valenza anche in ambito sanitario, sociale, turistico e sportivo, e di garanzia dello sviluppo in sicurezza dell'uso della bicicletta, sia in ambito urbano che extraurbano, attraverso la creazione di una rete ciclabile regionale, delle relative infrastrutture, la realizzazione ed il completamento di percorsi ciclabili e ciclopedonali, la realizzazione degli interventi finalizzati alla coesistenza dell'utenza, motorizzata e non motorizzata, attraverso politiche di moderazione del traffico.

2. Gli obiettivi di cui al comma 1, sono definiti con gli strumenti della programmazione regionale in conformità alla legge 19 ottobre 1998, n. 366 (Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica).

Art. 2.

Obiettivi strategici

1. Obiettivi strategici per la ciclomobilità extraurbana sono:

a) la creazione di percorsi e circuiti connessi alla mobilità collettiva;

b) la creazione di una rete, interconnessa, protetta e dedicata, di itinerari ciclabili e ciclopedonali attraverso località di valore ambientale, paesaggistico, culturale e turistico anche con la creazione di una rete di servizi e strutture dedicate, compresi i punti di ristoro, con particolare riguardo ai percorsi connessi e correlati alle vie aventi caratteristiche storico-culturali;

c) la creazione, in ambiente rurale e montano, di percorsi dedicati e strutture di supporto;

d) la creazione di una rete di ciclostazioni per favorire l'inter-modalità tra bicicletta e altri mezzi di trasporto.

2. Obiettivi strategici per la ciclomobilità urbana sono:

a) l'incremento della rete ciclabile esistente, privilegiandone il completamento su tutto il territorio urbano e la messa in rete;

b) la sua messa in sicurezza, anche attraverso specifica segnalazione;

c) la connessione con il sistema della mobilità collettiva.

3. Il recupero e la riqualificazione di vecchie infrastrutture inutilizzate e di vecchi manufatti stradali in disuso, ove questo risulti funzionale al perseguimento degli obiettivi strategici di cui ai commi 1 e 2.

Art. 3.

Programmazione regionale

1. La programmazione regionale della mobilità ciclabile è contenuta nel piano regionale integrato delle infrastrutture e della mobilità (PRIIM) di cui alla legge regionale 4 novembre 2011, n. 55 (Istituzione del piano regionale integrato delle infrastrutture e della mobilità (PRIIM). Modifiche alla legge regionale n. 88/1998 in materia di attribuzioni di funzioni amministrative agli enti locali, alla legge regionale

n. 42/1998 in materia di trasporto pubblico locale, alla legge regionale n. 1/2005 in materia di governo del territorio, alla legge regionale n. 19/2011 in materia di sicurezza stradale). Il PRIIM, in conformità agli obiettivi strategici della ciclomobilità extraurbana, individua il sistema ciclabile di scala regionale in relazione al tessuto ed alla morfologia territoriale, allo sviluppo urbanistico, al sistema naturale, con particolare riferimento ai fiumi, ai laghi, ai parchi nazionali e regionali e ai grandi poli attrattori. Il sistema ciclabile di scala regionale è individuato quale elemento di connessione ed integrazione dei sistemi ciclabili provinciali e comunali.

2. Il PRIIM indica, per la mobilità ciclistica, obiettivi di intermodalità con i mezzi di trasporto pubblico da raggiungere sia a livello regionale, sia locale.

3. Il PRIIM indica obiettivi e strategie per la riconversione in percorsi ciclabili e ciclopedonali favorendo, in particolare, il recupero di:

a) aree di sedime delle tratte ferroviarie dismesse o in disuso, e degli edifici ad esse connessi;

b) aree di sedime delle tratte stradali, ivi comprese quelle militari, dismesse o in disuso, e degli edifici ad esse connessi;

c) argini e alzaie di fiumi, torrenti, canali e laghi, se utilizzabili, e i tracciati degli acquedotti dismessi e degli edifici ad essi connessi, ove compatibili;

d) ponti dismessi e altri manufatti stradali.

4. Nelle fasi di formazione del PRIIM e dei suoi eventuali aggiornamenti, in conformità alle procedure previste dalla legge regionale n. 55/2011, per quanto attiene alla mobilità ciclistica, sono sentite le associazioni che promuovono in modo specifico l'utilizzo della bicicletta.

5. Il PRIIM indica criteri, strumenti e finanziamenti per la redazione dei piani provinciali e comunali per la mobilità ciclistica, individuando nella mobilità ciclistica la terza componente essenziale della mobilità in ambito urbano.

Art. 4.

Pianificazione provinciale e comunale

1. Le province, nell'ambito della redazione del piano territoriale di coordinamento, redigono piani provinciali per la mobilità ciclistica, di seguito denominati piani provinciali, in coerenza con il PRIIM e con i provvedimenti attuativi in materia di reti ciclabili. I piani provinciali individuano e definiscono gli indirizzi, i criteri, i parametri e gli interventi necessari per la creazione di una rete di infrastrutture e di servizi per la mobilità ciclistica organica e funzionale.


2. I comuni, anche in forma associata, redigono piani comunali per la mobilità ciclistica, di seguito denominati piani comunali, in coerenza con il piano regionale e il piano provinciale, ove vigente. I piani comunali individuano e definiscono gli indirizzi, i criteri, i parametri e gli interventi necessari a livello comunale per la creazione di una rete di infrastrutture e di servizi per la mobilità ciclistica organica e funzionale.

3. I piani provinciali e i piani comunali individuano la rete ciclabile e ciclopedonale quale elemento integrante della rete di livello regionale e provinciale, prevedendo la connessione dei grandi attrattori di traffico, in particolare i centri scolastici e universitari, gli uffici pubblici, i centri commerciali, le aree industriali, il sistema della mobilità pubblica con particolare riferimento ai poli di interscambio modale e ai poli sanitari ed ospedalieri, alle aree verdi ricreative e sportive e, in generale, agli elementi di interesse sociale, storico, culturale e turistico di fruizione pubblica.

Art. 5.

Intese e accordi

1. Nell'ambito delle riconversioni delle tratte ferroviarie dismesse, in attuazione del PRIIM, la Regione promuove, mediante intese con i proprietari e gestori delle reti ferroviarie, il recupero e la conservazione delle stazioni e dei caselli ferroviari insistenti sulla tratta, che, mediante specifico adeguamento funzionale, possono essere destinati a strutture ricettive e di assistenza o a punti di ristoro specializzati per l'ospitalità dei cicloturisti.



2. La Regione promuove accordi con i gestori del trasporto pubblico locale allo scopo di attuare il trasporto combinato di passeggeri e cieli sui mezzi ferroviari e sui mezzi di trasporto pubblico locale.

3. La Regione promuove, d'intesa con province e comuni, e sentite le associazioni di categoria ed il sistema scolastico, attività di informazione e formazione tese alla diffusione dell'uso della bicicletta, considerando gli aspetti inerenti alla sicurezza stradale, al benessere fisico ed al miglioramento degli stili di vita.

4. La Regione mantiene un sistema di informazione e consultazione, tramite accesso Internet, dell'offerta ciclabile con i tracciati dei percorsi, i punti di scambio intermodale ed i punti di assistenza e di ristoro. Il sistema è costantemente aggiornato in collaborazione con le province, i comuni e gli altri enti interessati.

Art. 6.

Tipologie degli interventi

1. Gli interventi per la mobilità ciclistica, in conformità alla legge 19 ottobre 1998, n. 366 (Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica), nel rispetto delle caratteristiche tecniche fissate dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 30 novembre 1999, n. 557 (Regolamento per la definizione delle caratteristiche tecniche delle piste ciclabili), sono finalizzati alla progettazione, realizzazione e promozione di:

a) reti urbane o extraurbane di itinerari e piste ciclabili e ciclopedonali;

b) itinerari ciclabili turistici e infrastrutture connesse;

c) poli di interscambio modale;

d) strutture e centri di servizio alla mobilità ciclistica, sia in ambito urbano che extraurbano.

2. Gli interventi per la mobilità ciclistica possono comprendere:

a) realizzazione di sottopassi e sovrappassi ciclabili e ciclopedonali;

b) dotazioni infrastrutturali utili alla sicurezza del traffico ciclistico e motorizzato;

c) costruzione e dotazione di parcheggi attrezzati, liberi o custoditi, e di centri di noleggio riservati alle biciclette, prioritariamente in corrispondenza dei centri intermodali di trasporto pubblico, d'intesa con le società di gestione e presso strutture pubbliche;

d) messa in opera di segnaletica, verticale e orizzontale, specializzata per il traffico ciclistico, nonché di segnaletica integrativa dedicata agli itinerari ciclabili;

e) predisposizione di strutture mobili e di infrastrutture atte a realizzare l'intermodalità fra biciclette e mezzi di trasporto pubblico;

f) intese con i soggetti esercenti i servizi ferroviari e i gestori delle infrastrutture ferroviarie al fine di promuovere l'intermodalità tra la bicicletta e il treno, in particolare per la realizzazione di parcheggi per biciclette nelle aree di pertinenza delle stazioni ferroviarie e la promozione del trasporto della bicicletta al seguito;

g) intese con le aziende di trasporto pubblico per l'integrazione con l'uso della bicicletta, nonché per la predisposizione di strutture per il trasporto delle biciclette sui mezzi pubblici;

h) realizzazione di servizi di biciclette a noleggio;

i) realizzazione di conferenze, attività culturali ed iniziative educative atte a favorire la cultura della bicicletta come mezzo di trasporto;

j) attivazione presso gli enti preposti al turismo di servizi di informazione per cicloturisti;

k) redazione, pubblicazione e divulgazione di cartografia specializzata, anche di tipo elettronico;

l) ogni ulteriore intervento finalizzato allo sviluppo ed alla sicurezza del traffico ciclistico, anche attraverso la creazione di punti di manutenzione della bicicletta, ed in particolare iniziative formative ed informative sull'utilizzo di protezioni del ciclista quali abbigliamento e casco.

3. Nel quadro delle indicazioni del PRIIM e dei piani provinciali e comunali, una quota non inferiore al cinque per cento della superficie dei posti auto previsti, adeguatamente attrezzata, deve essere riservata al parcheggio di biciclette.

Art. 7.

Soggetti attuatori

1. Province e comuni realizzano gli interventi previsti dai piani provinciali e comunali e adottano ogni iniziativa utile per promuovere, anche con la collaborazione di soggetti privati, gli interventi previsti dalla presente legge, mediante adeguate forme di concertazione, ivi inclusi gli accordi di programma.

2. La Regione, le province e i comuni adottano misure idonee ad incrementare l'uso della bicicletta da parte dei propri dipendenti.

Art. 8.

Disposizioni particolari per i comuni

1. I comuni sedi di stazioni ferroviarie o di poli di interscambio modale provvedono, all'interno o in prossimità delle suddette infrastrutture, alla realizzazione di ciclostazioni, ovvero di adeguati impianti per il deposito custodito di biciclette, con eventuale annesso servizio di noleggio e manutenzione.

2. Per la realizzazione delle ciclostazioni di cui al comma 1, i comuni possono stipulare convenzioni con le aziende che gestiscono le stazioni ferroviarie, metropolitane o di autolinee.

Art. 9.

Gestione e manutenzione

1. La manutenzione dei tracciati e dei percorsi ciclabili realizzati in attuazione dei piani provinciali e comunali, in coerenza con il PRIIM, e la manutenzione dei percorsi e dei tracciati ciclabili preesistenti, è a carico degli enti proprietari nel cui territorio insiste il percorso. Gli accordi di programma che definiscono tracciati e percorsi che insistono sul territorio di più comuni devono prevedere anche la ripartizione dei costi di manutenzione, sia ordinaria che straordinaria.

2. La Regione è autorizzata a concedere contributi per la manutenzione straordinaria delle strade agli enti che prevedono, nella loro pianificazione territoriale, infrastrutture ciclabili.

Art. 10.

Finanziamenti

1. La Regione è autorizzata a concedere finanziamenti agli enti proprietari delle strade che provvedono, ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in caso di manutenzione straordinaria della sede stradale, a realizzare percorsi ciclabili adiacenti, purché realizzati in conformità al PRIIM, salvo comprovati problemi di sicurezza.

2. Sono finanziabili solo gli interventi relativi a strade classificate ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettere C, D, E, ed F del decreto legislativo n. 285/1992.

3. La Regione è autorizzata a concedere finanziamenti per la manutenzione straordinaria dei percorsi connessi e correlati alle strade aventi caratteristiche storico-culturali.

Art. 11.

Norma finanziaria

1. Per il concorso al finanziamento degli interventi di investimento di cui alla presente legge, è autorizzata la spesa massima di euro 2.000.000,00 per l'anno 2014, cui si fa fronte con gli stanziamenti dell'unità previsionale di base (UPB) 311 «Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto - Spese di investimento» del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2012-2014, annualità 2014.

2. Ai fini della copertura della spesa di cui al comma 1, al bilancio pluriennale a legislazione vigente 2012-2014, annualità 2014, è approntata la seguente variazione per sola competenza:

In diminuzione, UPB 321 «Servizi di trasporto pubblico - Spese di investimento» per euro 1.000.000,00.



In aumento, UPB 311 «Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto - Spese di investimento», per euro 1.000.000,00.

3. A partire dall'anno 2015, la Regione concorre agli interventi di cui al comma 1 con uno stanziamento pari a non meno dell'8 per cento della spesa di investimento prevista per le funzioni obiettivo relative alla modernizzazione delle infrastrutture, all'efficienza del sistema regionale dei trasporti ed alle attività generali per il territorio.

4. Le risorse destinate all'attuazione degli interventi di cui all'art. 3, comma 5, della presente legge sono definite, in coerenza con gli stanziamenti di bilancio, dal PRIIM di cui all'art. 2 della legge regionale n. 55/2011.

5. La Regione promuove le azioni di cui all'art. 5, commi 2, 3 e 4, della presente legge senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale, nell'ambito delle procedure ordinarie previste nei pertinenti strumenti normativi e di programmazione.

6. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 6 giugno 2012

ROSSI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 29 maggio 2012.

(Omissis).

12R0554

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 10 agosto 2012, n. 41.

Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 46 del 29 agosto 2012)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI E PRINCIPI

Art. 1.

Finalità, oggetto e principi

1. La presente legge disciplina il complesso dei servizi e delle funzioni in ambito necroscopico, funebre, cimiteriale e di polizia mortuaria, garantendo il rispetto della dignità e dei diritti dei cittadini, al fine di tutelare l'interesse degli utenti dei servizi funebri e di improntare le attività pubbliche a principi di evidenza scientifica e di efficienza ed efficacia delle prestazioni.

2. In particolare, la presente legge:

a) definisce le funzioni della Regione ed individua i compiti dei Comuni e le modalità di svolgimento delle loro funzioni e servizi;

b) disciplina, per quanto attiene ai profili igienico-sanitari, le procedure relative alla polizia mortuaria;

c) regola le condizioni e i requisiti per assicurare che l'esercizio dell'attività funebre da parte di soggetti pubblici e privati sia svolta nel rispetto delle finalità e delle garanzie perseguite dalla presente legge.

3. Ai fini della presente legge:

a) nell'ambito necroscopico sono ricomprese le prestazioni assicurate in via obbligatoria sia dal Comune sia dal Sistema sanitario regionale, quali il trasporto funebre per indigenti, la raccolta e il trasporto funebre su chiamata dell'Autorità giudiziaria o per esigenze igienico-sanitarie, le attività di medicina necroscopica, la dotazione di deposito di osservazione ed obitorio;

b) nell'ambito cimiteriale è ricompreso l'insieme delle attività connesse alla disponibilità del demanio cimiteriale, quali le operazioni cimiteriali e la loro registrazione, le concessioni di spazi cimiteriali, la cremazione, l'illuminazione elettrica votiva;

c) nell'ambito della polizia mortuaria vengono ricomprese le attività autorizzatorie, di vigilanza e di controllo da parte degli enti competenti.

4. La Regione promuove l'informazione sulla cremazione e su forme di sepoltura di minore impatto per l'ambiente, nel rispetto dei diversi usi funerari propri di ogni comunità.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) incaricato al trasporto funebre: persona fisica titolare o dipendente, incaricata di pubblico servizio, appartenente ad impresa funebre preventivamente autorizzata ad eseguire il trasporto di feretri;

b) attività funebre: servizio che comprende ed assicura le seguenti prestazioni:

1) disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso su mandato dei familiari;

2) fornitura di casse mortuarie ed altri articoli funebri;

3) preparazione del cadavere e confezionamento del feretro;

4) trasporto di salma, di cadavere, di prodotti abortivi, di ossa e di ceneri secondo le modalità indicate nella presente legge;

5) recupero di cadaveri o resti mortali su disposizione dell'autorità giudiziaria da luoghi pubblici o privati;

c) autofunebre: mezzo mobile autorizzato ad uso specifico per il trasporto di salme o cadaveri;

d) autopsia: accertamento delle cause e dei mezzi che hanno determinato la morte o di altri fatti riguardanti il cadavere, disposto dall'autorità giudiziaria;

e) bara o cassa: contenitore destinato a contenere un cadavere;

f) cadavere: corpo umano privo delle funzioni vitali di cui sia stata accertata la morte;

g) casa funeraria: luogo dove assicurare le attività proprie delle strutture per il commiato, l'osservazione del cadavere, i trattamenti conservativi, i trattamenti di tanatocosmesi e la custodia e l'esposizione del cadavere;

h) cassetta resti ossei: contenitore di ossa o resti mortali assimilabili;

i) ceneri: prodotto della cremazione di un cadavere, di ossa o di resti mortali assimilabili o di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi-conservativi;

j) cinerario: luogo destinato alla conservazione delle ceneri;

k) cimitero: luogo di conservazione permanente di spoglie umane e di memoria storica per la collettività;

l) cofano - contenitore per trasporto salma: contenitore dotato di adeguata resistenza meccanica per il trasporto di una salma, atto ad impedirne la vista esterna e dotato di sistemi di garanzia contro la percolazione dei liquidi cadaverici, non a chiusura ermetica;

m) cofano - contenitore di zinco: rivestimento, di norma interno alla bara, da utilizzare in caso di tumulazione;

n) colombaro o loculo o tumulo: vano di adeguate dimensioni per la collocazione di un feretro, una o più urne cinerarie, una o più cassette di resti ossei;



o) cremazione: riduzione in ceneri del feretro o del contenitore di parti anatomiche riconoscibili o dell'esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o di ossa;

p) deposito di osservazione: luogo nel quale mantenere una salma, per evidenziarne eventuali segni di vita, per la durata del periodo di osservazione;

q) dispersione: versamento del contenuto di un'urna cineraria in un luogo all'interno del cimitero, sia all'aperto che al chiuso, o all'esterno del cimitero, in natura;

r) esiti di fenomeni cadaverici trasformativi: trasformazione di cadavere o parte di esso in adipocera, mummificazione, corificazione;

s) feretro: insieme della bara e del cadavere in essa contenuto;

t) impresa funebre o di onoranze o pompe funebri: soggetto esercente l'attività funebre;

u) inumazione: sepoltura del feretro nella nuda terra;

v) medico curante: medico che ha assistito il defunto nel decorso diagnostico-terapeutico preliminare al decesso;

w) obitorio: luogo nel quale mantenere in osservazione e custodire una salma, in attesa di procedere ad indagini autoptiche o in attesa del riconoscimento, o la salma di persona deceduta in luoghi pubblici o in abitazioni antigieniche;

x) operatore funebre o necroforo: persona che effettua operazioni correlate all'attività funebre;

y) ossa: prodotto della scheletrizzazione di un cadavere;

z) ossario comune: ossario destinato alla conservazione indistinta di ossa;

aa) resti mortali: esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi risultanti dall'incompleta scheletrizzazione di un cadavere per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione, decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione;

bb) riscontro diagnostico: accertamento delle cause di morte ai fini esclusivamente sanitari ed epidemiologici;

cc) struttura per il commiato: luogo dove assicurare il periodo di osservazione e eventualmente svolgere il rito del commiato;

dd) salma: corpo inanimato di una persona fino all'accertamento della morte;

ee) tanatocosmesi: trattamento estetico della salma per migliorarne l'aspetto, da attuare senza ostacolare eventuali manifestazioni vitali;

ff) traslazione: operazione di trasferimento di feretro interna o esterna al cimitero, da una sepoltura ad un'altra;

gg) tumulazione: sepoltura in loculo, nicchia, tomba di famiglia, di feretro, cassetta di resti ossei o urna cineraria;

h) urna cineraria: contenitore di ceneri.

TITOLO II

FUNZIONI E DISCIPLINA DEI SERVIZI PUBBLICI IN AMBITO NECROSCOPICO E CIMITERIALE

Capo I

FUNZIONI REGIONALI

Art. 3.

Funzioni della Regione

1. Al fine di garantire un trattamento adeguato, rispettoso e uniforme sull'intero territorio regionale della persona defunta, delle ceneri derivanti da cremazione e delle ossa umane, a garanzia dei diritti essenziali della popolazione e della tutela delle condizioni igienico-sanitarie, la Regione, nelle materie disciplinate dalla presente legge, esercita le funzioni di indirizzo e coordinamento nei confronti dei Comuni e delle Aziende sanitarie locali, che sono tenuti a fornire alla Regione le necessarie informazioni.

2. La Regione, d'intesa con l'ANCI e le associazioni di categoria, promuove l'adozione del codice deontologico delle ditte individuali e delle società che svolgono attività funebre.

Art. 4.

Poteri sostitutivi

1. Con riferimento alle funzioni e ai compiti spettanti ai Comuni, in caso di accertata inattività che comporti inadempimento a quanto previsto dalla presente legge, il Presidente della Giunta regionale, su proposta del componente la Giunta competente per materia, assegna all'Ente inadempiente un congruo termine per provvedere.

2. Decorso inutilmente tale termine, il Presidente della Regione, sentito il soggetto inadempiente, nomina un Commissario che provvede in via sostitutiva.

3. Le spese relative all'attività del Commissario sono poste a carico dell'ente inadempiente.

Capo II

FUNZIONI E COMPITI DEI COMUNI

Art. 5.

Norme in materia di cimiteri

1. Il Comune assicura la sepoltura o la cremazione dei cadaveri delle persone residenti e di quelle decedute nel proprio territorio, tramite la realizzazione, anche in associazione con altri Comuni, di cimiteri e di crematori.

2. I cimiteri devono essere collocati alla distanza di almeno 200 metri dal centro abitato.

3. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si applicano le norme contenute nel titolo VI del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 (Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie).

4. L'area cimiteriale deve essere delimitata da idonea recinzione. L'area di rispetto lungo il perimetro cimiteriale deve essere definita considerando:

a) la necessità di dotazione di parcheggi e servizi per i frequentatori;

b) l'eventuale necessità di ampliamento;

c) l'eventuale presenza di servizi o impianti tecnologici all'interno del cimitero e le conseguenti distanze di tutela;

d) il rispetto delle attività di culto.

5. In ogni cimitero sono presenti almeno:

a) un campo di inumazione;

b) un campo di inumazione speciale;

c) una camera mortuaria;

d) un ossario comune;

e) un cinerario comune.

6. In relazione alle richieste della popolazione e secondo le tradizioni locali, nel cimitero sono realizzati:

a) loculi per la tumulazione di feretri;

b) celle per la conservazione di cassette ossario;

c) celle per la conservazione di urne cinerarie;

d) uno spazio per la dispersione delle ceneri.

7. La camera mortuaria è il luogo destinato alla sosta dei feretri prima della sepoltura o della cremazione.

8. L'ossario comune è il luogo destinato alla raccolta delle ossa completamente mineralizzate provenienti dalle esumazioni ed estumulazioni nel caso in cui non siano richieste dai familiari per la collocazione in altra sepoltura.

9. Il cinerario comune è destinato alla raccolta delle ceneri nel caso in cui non siano richieste dai familiari per altra collocazione.



Art. 6.

Funzioni dei Comuni e gestione dei servizi in ambito necroscopico e cimiteriale

1. Fermo restando quanto previsto dalla normativa statale e regionale i Comuni, in forma singola o associata, esercitano le funzioni ad essi conferite in ambito necroscopico e cimiteriale attraverso apposito regolamento da adottarsi entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente legge; in caso di accertata inerzia trova applicazione l'art. 4.

2. In particolare il regolamento di polizia mortuaria:

a) stabilisce l'ubicazione, le condizioni di esercizio e di utilizzo dei cimiteri, delle strutture obitoriali, delle strutture per il commiato e delle case funerarie;

b) definisce i turni di rotazione dei campi di inumazione e le procedure di trattamento del terreno volte a favorire i processi di mineralizzazione;

c) fissa le modalità e la durata delle concessioni e le tariffe delle sepolture private;

d) disciplina le attività funebri e le condizioni di esercizio del servizio di trasporto funebre in applicazione delle disposizioni regionali;

e) fissa le prescrizioni relative all'affidamento e alle caratteristiche delle urne cinerarie;

f) stabilisce le caratteristiche della camera mortuaria, dell'ossario comune, del cinerario comune e delle sepolture per inumazione e per tumulazione.

3. I servizi in ambito necroscopico e cimiteriale sono gestiti nelle forme previste dalla vigente legislazione in materia di servizi pubblici locali con modalità che garantiscano comunque il pieno soddisfacimento delle esigenze della popolazione, soprattutto nel rispetto sempre dei principi di equità e decoro.

4. I servizi mortuari delle strutture sanitarie pubbliche, di quelle private accreditate e dei cimiteri non possono essere gestiti da soggetti esercenti, nemmeno per il tramite di società controllate o collegate, l'attività funebre di cui al titolo IV. Le gestioni che risultano essere in contrasto con la presente disposizione cessano decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. I Comuni provvedono a garantire l'accesso dei cittadini alle informazioni necessarie per la fruibilità dei servizi pubblici e privati in ambito funerario, con particolare riguardo agli aspetti economici ed alle diverse pratiche funerarie consentite dall'ordinamento.

6. Ai Comuni sono attribuite le funzioni autorizzatorie per l'apertura delle strutture per il commiato di cui all'art. 36 e delle case funerarie di cui all'art. 37. I Comuni, inoltre, individuano negli strumenti urbanistici locali le aree idonee per la realizzazione delle strutture per il commiato e delle case funerarie.

7. I Comuni provvedono a formare adeguatamente il personale addetto alle operazioni cimiteriali e il responsabile del servizio di custodia cimiteriale sugli aspetti concernenti gli adempimenti previsti dallo specifico ruolo definito dalla presente legge.

8. Fermo restando il generale divieto di seppellimento di cadavere, resti mortali o ossa umane al di fuori dei cimiteri e delle cappelle private familiari, il Comune può autorizzare, di volta in volta, sentita l'Azienda Unità sanitaria locale (ASL) territorialmente competente, la sepoltura di cadavere, di resti mortali, di ceneri o di ossa umane in altri luoghi, quando concorrano giustificati motivi di speciali onoranze e la sepoltura avvenga con le garanzie stabilite dalla normativa vigente.

9. Il Comune assicura il trasporto funebre in caso di indigenza del defunto o di stato di bisogno della famiglia o di disinteresse da parte dei familiari. In caso di disinteresse da parte dei familiari resta fermo l'obbligo di recupero delle spese sostenute dal Comune a carico degli aventi causa. Il Comune assicura, altresì, il servizio di raccolta e di trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico.

10. La vigilanza ed il controllo sull'osservanza delle disposizioni contenute nella presente legge spettano al Comune, che si avvale, per gli aspetti igienico-sanitari, dell'Azienda Unità sanitaria locale territorialmente competente.

TITOLO III

NORME DI POLIZIA MORTUARIA

Capo I

ADEMPIMENTI E TRATTAMENTI CONSEGUENTI ALLA MORTE

Art. 7.

Organizzazione delle attività di medicina necroscopica

1. Le strutture di Medicina Legale delle Aziende Sanitarie Locali (ASL) garantiscono le funzioni di coordinamento, di consulenza e di supervisione delle attività di medicina necroscopica, definendo le procedure di espletamento dell'attività stessa. Tali strutture intervengono in particolare nei casi di morte improvvisa o per cause ignote e provvedono, altresì, al riscontro diagnostico, nelle evenienze in cui sia necessario accertare le cause di morte in soggetti giunti cadavere in ospedale, deceduti sulla pubblica via, a domicilio senza assistenza medica, o comunque deceduti fuori dall'ospedale, e negli altri casi per i quali si renda necessario l'accertamento.

2. La funzione di medico necroscopo è svolta dai medici dipendenti delle strutture di Medicina Legale, del Dipartimento di Prevenzione e dei Distretti Sanitari di Base delle ASL, al fine di assicurare la tempestività e l'ottimale distribuzione del servizio.

3. Tutte le funzioni attribuite al «coordinatore sanitario» della ASL nel decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria), si intendono trasferite al Responsabile del Servizio di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione delle ASL, che vi assolve attraverso l'organizzazione propria del servizio, con esclusione della proposta di ridurre il periodo di osservazione (art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990) che compete invece al medico necroscopo.

Art. 8.

Dichiarazione, accertamento di morte e denuncia delle cause di morte

1. Dopo la dichiarazione e l'avviso di morte secondo le modalità stabilite dalle norme sull'ordinamento di stato civile, l'accertamento di morte è effettuato:

a) dal Direttore sanitario o da un medico suo delegato, qualora il decesso avvenga in struttura sanitaria e la salma non sia trasferita ad altra struttura per il periodo di osservazione;

b) dal medico incaricato delle funzioni di necroscopo dalla ASL territorialmente competente, in caso di decesso in abitazione privata o in altro luogo, comprese le strutture residenziali socio-sanitarie o socio-assistenziali.

2. L'accertamento di morte è effettuato dal medico necroscopo non prima di quindici ore dal decesso, salvo i casi previsti dagli articoli 8, 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990, e comunque non oltre le 30 ore.

3. Il medico necroscopo, contestualmente all'accertamento di morte, rilascia il nulla osta al trasporto di cui al capo II del titolo III e alla sepoltura.

4. La denuncia delle cause di morte è effettuata, secondo le modalità e i flussi informativi previsti dalla normativa nazionale vigente, entro ventiquattro ore dall'accertamento del decesso.

5. La denuncia delle cause di morte è effettuata dal medico curante il quale provvede a compilare la scheda di morte Istat.

6. Qualora il medico curante non sia reperibile, la denuncia delle cause di morte è effettuata dal medico necroscopo sulla base di adeguata e comprovante documentazione sanitaria da cui si possa evincere la malattia o l'evento traumatico che, attraverso eventuali complicazioni o stati morbosi intermedi, ha condotto al decesso, con compilazione della relativa scheda di morte Istat.

7. In caso di riscontro diagnostico o autopsia, la denuncia delle cause di morte è effettuata dal medico che esegue detti accertamenti.



Art. 9.

Decesso per malattia infettiva e diffusiva

1. Il medico, che nell'esercizio delle funzioni di cui ai commi 2, 3 e 5 dell'art. 8, ritiene che la causa del decesso sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva ovvero sospetta di esserlo, deve comunque notificarla all'autorità sanitaria competente, provvedendo altresì ad adottare, a tutela della salute pubblica, le misure che si rendono di volta in volta necessarie per limitarne la diffusione. Tali misure devono comunque essere coerenti con consolidate evidenze scientifiche e non comportano l'obbligatoria osservanza delle procedure di cui all'art. 18, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990.

2. In ogni caso il personale addetto all'attività funebre è tenuto ad utilizzare, indipendentemente dalla causa del decesso, adeguati mezzi di protezione per prevenire un eventuale contagio, al fine di evitare il contatto con liquidi biologici.

Art. 10.

Periodo di osservazione

1. Il periodo di osservazione è il periodo in cui il cadavere viene mantenuto in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita e durante il quale viene assicurata adeguata sorveglianza.

2. Il periodo di osservazione decorre dal momento del decesso e scade dopo ventiquattro ore, salvo quanto previsto dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990.

3. Qualora si tratti di soggetti deceduti in luoghi pubblici o comunque in luoghi non idonei per lo svolgimento del periodo di osservazione, ovvero quando sia richiesto il riscontro diagnostico, l'autopsia o altro provvedimento disposto dall'autorità giudiziaria, le salme sono trasportate presso le strutture sanitarie di ricovero pubbliche o accreditate o presso gli obitori comunali.

4. Il deposito di salme di cui al comma 3, è gratuito e non può essere dato in gestione ad operatori pubblici o privati esercenti l'attività funebre.

5. A richiesta di almeno uno dei componenti del nucleo familiare del defunto, la salma può essere trasportata per lo svolgimento del periodo di osservazione, dal luogo del decesso:

- a) alla sala del commiato;
- b) all'obitorio o deposito di osservazione del Comune;
- c) all'abitazione propria dei familiari;
- d) alla casa funeraria.

6. Ai fini della presente legge, per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, legittimati, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo familiare gli ascendenti, i discendenti, i collaterali e gli affini fino al terzo grado.

7. L'impresa funebre che esegue il trasferimento comunica tempestivamente all'ufficiale di stato civile e al medico necroscopo la nuova sede ove il cadavere è stato trasferito per l'osservazione.

8. Le spese per il trasporto della salma ai sensi del comma 5 sono a carico dei richiedenti.

9. Per motivi di interesse pubblico e in caso di eventi eccezionali, il Comune può disporre l'utilizzo di spazi presso strutture sanitarie, case funerarie, sale del commiato, obitori, per deporvi salme per il relativo periodo di osservazione.

Art. 11.

Rinvenimento di cadavere, di resti mortali e di ossa umane

1. Nel caso di rinvenimento di cadavere, di parti di cadavere, di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta informa immediatamente le Autorità comunali che ne danno subito comunicazione all'autorità giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e alla ASL.

Art. 12.

Prelievo di cornea a scopo di trapianto terapeutico e utilizzo di cadaveri per finalità di studio

1. Per consentire il prelievo di cornea presso l'abitazione in cui è avvenuto il decesso di persona che abbia dichiarato la volontà di donare gli organi, i congiunti o conviventi ne danno immediata comunicazione alla ASL.

2. Nel caso in cui la persona deceduta abbia disposto l'utilizzo del proprio cadavere per finalità di studio, ricerca ed insegnamento, i congiunti o conviventi ne danno comunicazione all'ufficiale di stato civile, che rilascia l'autorizzazione al trasporto, previo assenso e a spese dell'istituto ricevente.

Art. 13.

Requisiti degli obitori cimiteriali o di presidi ospedalieri

1. Gli obitori cimiteriali o di presidi ospedalieri devono rispettare i requisiti minimi strutturali, impiantistici e di attrezzature previsti dalla vigente normativa nazionale e regionale.

2. La vigilanza sui requisiti igienico-sanitari degli obitori e sulla loro funzionalità compete al Direttore Sanitario di Presidio, in caso di obitorio ospedaliero, ovvero al responsabile del Servizio di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica delle ASL, qualora l'obitorio abbia una sede extraospedaliera.

Art. 14.

Imbalsamazione

1. I trattamenti di imbalsamazione del cadavere possono essere richiesti dai coniugi, dai figli legittimi, legittimati, naturali, riconosciuti ed adottivi ovvero dagli ascendenti, discendenti, collaterali e affini fino al terzo grado e possono iniziare solo dopo che sia stata rilasciata l'autorizzazione da parte dell'Autorità comunale, previo parere della ASL, Servizio di Medicina Legale e Servizio di Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica, non prima che sia trascorso il periodo di osservazione della morte.

2. La richiesta di autorizzazione all'imbalsamazione viene presentata al Comune e alla ASL competente per territorio. Deve essere corredata dalla dichiarazione di un medico, legalmente abilitato all'esercizio professionale, incaricato dell'operazione, che indica il procedimento che intende utilizzare, il luogo e l'ora in cui la effettuerà. Deve essere inoltre corredata dal certificato del medico necroscopo e dal certificato del medico curante che esclude il sospetto che la morte sia dovuta a reato.


3. I Servizi di Medicina Legale e di Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica della ASL, rilasciano il parere di competenza e assicurano la vigilanza sulle operazioni.

4. Sono vietate le operazioni di imbalsamazione sui cadaveri portatori di radioattività o di malattie infettive.

Art. 15.

Tanatosmesi

1. I trattamenti di tanatosmesi possono essere eseguiti su richiesta dei familiari trascorso il periodo di osservazione di cui all'art. 10 e dopo l'effettuazione della visita necroscopica di cui all'art. 8.



Capo II

TRASPORTO FUNEBRE

Art. 16.

Trasferimento di salma

1. Il trasferimento di salma è previsto:

a) nei casi di decesso in luoghi pubblici e decesso in abitazioni inadatte per l'osservazione;

b) su richiesta dei componenti il nucleo familiare di cui al comma 6 dell'art. 10, per trasferimento presso luogo di osservazione diverso dal luogo del decesso.

2. Qualora il decesso avvenga in abitazioni non idonee per l'osservazione o in luoghi pubblici, la salma deve essere trasportata presso il deposito di osservazione o l'obitorio comunale (art. 12 decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990) o presso il servizio mortuario delle strutture ospedaliere pubbliche o private accreditate. Su richiesta dei componenti il nucleo familiare la salma può essere trasportata con oneri a carico dei richiedenti presso le strutture di cui al comma 5 dell'art. 10.

3. Il trasporto della salma da un'abitazione non idonea è disposto dal medico che presenta la denuncia delle cause di morte o dal medico necroscopo.

4. Su richiesta dei familiari dei componenti il nucleo familiare di cui al comma 6 dell'art. 10, il Direttore Sanitario dell'Ospedale dove è avvenuto il decesso può autorizzare il trasporto di una salma dalla struttura sanitaria alle strutture per il commiato, alle case funerarie, all'obitorio comunale, alla propria abitazione; l'autorizzazione viene rilasciata previa valutazione delle condizioni della salma, in rapporto alla distanza da percorrere e al luogo da raggiungere.

5. Su richiesta dei componenti il nucleo familiare di cui al comma 6 dell'art. 10, il medico necroscopo può autorizzare il trasporto di una salma dall'abitazione in cui è avvenuto il decesso alle strutture per il commiato, alla casa funeraria o all'obitorio comunale; l'autorizzazione viene rilasciata dal medico che interviene anche prima delle quindici ore; resta fermo il successivo accertamento della morte da effettuarsi dopo la quindicesima ora da parte del medico necroscopo competente per territorio.

6. Durante il trasporto di cui ai commi precedenti, la salma deve essere riposta in un contenitore impermeabile, non sigillato, in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita e che comunque non siano di pregiudizio per la salute pubblica. Il trasporto deve essere effettuato con idonea auto funebre da personale qualificato, che redige un apposito verbale.

7. Salvo il caso di trasporto in abitazione privata, il Responsabile della Struttura ricevente o suo delegato registra l'accettazione della salma, con l'indicazione del luogo di partenza, dell'orario di arrivo, dell'addetto al trasporto e trasmette tali informazioni al Comune cui è destinata la salma e alla ASL competente per territorio.

8. Se la salma viene trasportata in un Comune diverso da quello in cui è avvenuto il decesso, purché nell'ambito della Regione Abruzzo, i soggetti di cui ai commi 3, 4 e 5 che rilasciano l'autorizzazione devono darne comunicazione, unitamente ad una copia della denuncia delle cause di morte, al Comune a cui è destinata la salma e alla ASL competente per territorio.

Art. 17.

Trasporto di cadavere

1. Costituisce trasporto di cadavere il suo trasferimento dal luogo del decesso o del rinvenimento all'obitorio, alla camera mortuaria, alle case funerarie, alle strutture per il commiato, al luogo prescelto per le onoranze compresa l'abitazione privata, al cimitero o al crematorio o dall'uno all'altro di questi luoghi. Qualora il trasporto di un cadavere avvenga dopo l'accertamento delle cause di morte, ma prima del termine del periodo di osservazione, il trasporto deve avvenire con le medesime modalità indicate per le salme di cui al comma 6, dell'art. 16.

2. Il trasporto di cadavere è autorizzato, ove possibile, con unico provvedimento valevole per tutti i trasferimenti sopraindicati, dal Comune ove è avvenuto il decesso, previa comunicazione al Comune di destinazione, qualora il trasporto sia verso un altro Comune. Il Comune deve acquisire il nulla osta al trasporto rilasciato dal medico necroscopo nello svolgimento delle funzioni di cui all'art. 8.

3. Ogni cadavere, trascorso il periodo di osservazione di cui all'art. 10, qualunque sia la sua destinazione, è chiuso in cassa individuale; la madre e il neonato, deceduti in concomitanza del parto, possono essere chiusi nella stessa cassa.

4. Il cadavere deve essere collocato in una bara avente i requisiti richiesti in relazione al tipo di trasporto e al destino del feretro; il trasporto deve avvenire mediante l'utilizzo di idonea auto funebre e deve essere effettuato da personale qualificato, nel rispetto delle vigenti norme in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

5. L'esatto adempimento delle procedure di chiusura e di confezionamento dei feretri è delegato all'incaricato del trasporto. L'incaricato redige un verbale dell'operazione eseguita e dichiara l'identità del defunto e il corretto adempimento di tutte le procedure previste dalla legge, in riferimento al tipo di trasporto e al destino del feretro. Il predetto verbale costituisce documento di accompagnamento del feretro, unitamente ai decreti di autorizzazione del Comune dove è avvenuto il decesso, per il trasporto, il seppellimento o la cremazione. In una copia del predetto verbale deve essere annotato il ricevimento del feretro da parte del servizio di custodia cimiteriale in caso di sepoltura.

6. In caso di trasporto di cadaveri all'estero si applicano le norme vigenti (articoli 27 e 29 decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990).

7. I trattamenti antiputrefattivi sono disciplinati dal medico necroscopo; sono eseguiti sotto la sua responsabilità e vigilanza e devono essere limitati ai casi di effettiva necessità.

8. Nel caso il cadavere debba essere cremato o inumato, l'obbligo della doppia cassa di cui all'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990 può essere assolto con l'utilizzo di un involucro di materiale biodegradabile, da porre all'interno della cassa di legno, che garantisca l'impermeabilità del fondo del feretro per un periodo sufficiente all'assolvimento della pratica funeraria prescelta.

Art. 18.

Trasporto di resti mortali

1. Il trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili non è soggetto a particolari prescrizioni igienico-sanitarie.

2. Il trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili deve essere autorizzato dal Comune competente per territorio.

3. Il trasporto di parti anatomiche per la sepoltura in cimitero o la cremazione deve essere sottoposto al nulla osta della ASL competente per territorio e autorizzato dal Comune.


Art. 19.

Prodotti del concepimento

1. L'ASL rilascia il nulla osta al trasporto, al seppellimento o alla cremazione dei prodotti del concepimento e dei prodotti abortivi non dichiarati come nati morti dall'ufficiale dello stato civile, per i quali i genitori chiedono la sepoltura nel cimitero o la cremazione.

2. Il Comune autorizza il trasporto di cui al comma 1.

3. Il trasporto di cui al comma 1 può essere effettuato a cura dei familiari con mezzi propri.



Art. 20.

Vigilanza igienico sanitaria

1. Il Comune deve comunicare tempestivamente al Servizio di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica della ASL competente per territorio via fax, per posta elettronica o telefonicamente, tutte le autorizzazioni al trasporto rilasciate.

2. Ai fini di quanto disposto dagli articoli 16, 17, 18, 19 è escluso dalla nozione di trasporto di salma o di cadavere il trasferimento della salma nell'ambito della medesima struttura sanitaria in cui è avvenuto il decesso. Tale trasporto non può essere svolto da personale dipendente, a qualsiasi titolo, da un soggetto esercente l'attività funebre.

Art. 21.

Requisiti dei mezzi di trasporto funebre e delle rimesse

1. Le autofunebri destinate al trasporto di salme e cadaveri su strada, sono rivestite internamente, nel comparto destinato al feretro, che deve essere nettamente separato dal posto di guida del conducente, da idoneo materiale impermeabile, facilmente sanificabile e disinfettabile, e sono attrezzate in modo da impedire che il feretro si sposti durante il trasporto.

2. Le rimesse devono essere in possesso di specifica certificazione di agibilità e devono essere dotate delle attrezzature e dei mezzi per la pulizia e la disinfezione delle auto funebri.

3. L'ASL nel cui ambito territoriale ha sede la rimessa, previa verifica della sussistenza dei requisiti di cui ai commi 1 e 2, rilascia al proprietario dell'autofebria il libretto di idoneità, in cui è indicata anche la rimessa di abituale deposito.

4. Il proprietario dell'autofebria trasmette annualmente alla ASL che ha rilasciato il libretto di cui al comma 3, un'autocertificazione sulla continuità del rispetto e mantenimento dei requisiti previsti e sul permanere del luogo di abituale rimessaggio, e ne allega copia al libretto di idoneità.

Art. 22.

Trasporto funebre tra Stati

1. I trasporti funebri da o per uno degli Stati aderenti all'accordo stipulato in Berlino il 10 febbraio 1937, approvato e reso esecutivo in Italia con regio decreto 1° luglio 1937, n. 1379 (Approvazione dell'accordo internazionale concernente il trasporto delle salme, stipulato in Berlino il 10 febbraio 1937), sono soggetti all'osservanza delle prescrizioni sanitarie previste da detto accordo.

2. I cadaveri devono essere accompagnati dal passaporto mortuario previsto dall'accordo di cui al comma 1, tale passaporto è rilasciato, per l'estradizione dal territorio nazionale, dal Comune di partenza e per l'introduzione nel territorio nazionale, dall'autorità del luogo da cui il cadavere viene estradato.

3. Per l'introduzione di cadaveri provenienti da uno degli Stati non aderenti all'accordo di cui al comma 1, l'interessato alla traslazione presenta all'autorità consolare italiana apposita domanda corredata dalla documentazione definita dal Ministero della salute. Il Comune dove è diretto il cadavere concede l'autorizzazione informando l'autorità consolare.

4. Per l'estradizione, l'autorizzazione è rilasciata dal Comune di partenza, previo nulla osta dell'Autorità consolare dello Stato verso il quale il cadavere è diretto. Le caratteristiche della cassa, come definite dalle disposizioni nazionali ai fini del trasporto all'estero, sono certificate dalla ASL.

Capo III

INUMAZIONI, TUMULAZIONI, ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI CIMITERIALI

Art. 23.

Diritto di sepoltura

1. Nel cimitero devono essere ricevuti:

a) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;

b) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone decedute fuori del Comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;

c) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone già residenti nel Comune, che hanno stabilito la propria residenza presso strutture socio assistenziali situate fuori Comune;

d) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto a sepoltura privata esistente nel cimitero del Comune stesso;

e) i prodotti del concepimento e i prodotti abortivi di cui agli articoli 19 e 25.

Art. 24.

Identificazione della sepoltura

1. Ogni feretro è inumato in fossa distinta o tumulato in loculo distinto.

2. Ogni sepoltura, sia in caso d'inumazione che in caso di tumulazione, è dotata di un sistema di identificazione resistente agli agenti atmosferici.

Art. 25.

Autorizzazione all'inumazione e tumulazione

1. L'autorizzazione all'inumazione o alla tumulazione di cadaveri e nati morti è rilasciata secondo la vigente normativa statale.

2. In caso di amputazione, le parti anatomiche riconoscibili sono avviate alla sepoltura secondo le modalità indicate dal Comune ove avviene la sepoltura, previo nulla osta della ASL.

3. Per i prodotti abortivi di età gestazionale fino a ventotto settimane complete e per i feti che abbiano presumibilmente compiuto ventotto settimane di vita intrauterina e non siano stati denunciati come nati morti, si procede nel seguente modo:

a) i genitori sono informati dalla Direzione Sanitaria della struttura ospedaliera della possibilità di richiedere la sepoltura;

b) qualora non venga avanzata richiesta di sepoltura, si provvederà in analogia a quanto disposto per le parti anatomiche riconoscibili.

Art. 26.

Esumazione ed estumulazione ordinarie


1. Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo dieci anni dall'inumazione, sono eseguibili in qualsiasi periodo dell'anno e non richiedono la presenza di operatori sanitari.

2. Le estumulazioni ordinarie si eseguono allo scadere della concessione del loculo, sono eseguibili in qualsiasi periodo dell'anno e non richiedono la presenza di operatori sanitari.

3. Le operazioni di esumazione ed estumulazione ordinaria sono regolate dal Comune nel rispetto della presente legge attraverso il regolamento di cui all'art. 6.

4. Il Comune invia il piano annuale dei turni di rotazione delle operazioni di esumazione ed estumulazione alla ASL competente per territorio.

5. Durante le operazioni di esumazione ed estumulazione il responsabile del servizio di custodia cimiteriale vigila sugli aspetti igienico-sanitari, richiede prontamente l'intervento del personale della ASL in caso di necessità, redige un verbale e provvede ad annotarle nel registro previsto al comma 2 dell'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990.



6. In caso di esumazione ordinaria i resti mortali possono essere raccolti in una cassetta di zinco per essere collocati in un loculo o in un colombaio, oppure possono essere collocati nell'ossario comune.

7. In caso di estumulazione allo scadere della concessione è consentita la riduzione, con successiva ritumulazione (previa raccolta in una cassetta di zinco) o collocazione nell'ossario comune, esclusivamente quando sia accertata la completa mineralizzazione da parte del responsabile del servizio di custodia cimiteriale; qualora la mineralizzazione risulti incompleta, il responsabile del servizio di custodia cimiteriale dispone l'inumazione per cinque anni al fine di consentire la completa mineralizzazione.

Art. 27.

Esumazione ed estumulazione straordinarie

1. In caso di esumazione o estumulazione straordinaria disposta dall'Autorità giudiziaria, l'operazione si svolge alla presenza del responsabile del servizio di custodia cimiteriale del Comune, nel rispetto delle indicazioni impartite dalla stessa Autorità giudiziaria; le operazioni disposte dall'Autorità giudiziaria devono essere effettuate all'interno delle strutture obitoriali. Il personale sanitario della ASL assiste alle operazioni solo su espressa richiesta dell'Autorità giudiziaria.

2. In caso di esumazioni o estumulazioni straordinarie autorizzate dal Comune per consentire la traslazione del feretro in altra sepoltura o la cremazione, non è richiesto il parere preventivo della ASL. Le operazioni si svolgono alla presenza del responsabile del servizio di custodia cimiteriale che vigila sugli aspetti igienico-sanitari, richiede l'intervento del personale della ASL in caso di necessità, redige un verbale e lo annota sul registro previsto dal comma 2 dell'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990.

3. Le esumazioni straordinarie sono vietate nel periodo compreso tra il primo maggio e il trenta settembre. Qualunque sia la successiva destinazione, il feretro esumato deve essere collocato in una cassa metallica a meno che non risulti perfettamente integro. La cassa metallica verrà poi eliminata in caso di cremazione o inumazione in altra fossa.

4. Le estumulazioni straordinarie per traslazione in altra sepoltura o per successiva cremazione si possono effettuare in qualunque mese dell'anno; il feretro, qualunque sia la successiva destinazione, viene collocato in una cassa metallica, a meno che il responsabile del servizio di custodia cimiteriale non ne accerti la perfetta tenuta; la cassa metallica verrà poi eliminata in caso di cremazione o inumazione in altra fossa.

5. Qualora la richiesta di estumulazione straordinaria riguardi una sepoltura superiore a venti anni, e sia orientata al recupero-riutilizzo del loculo, si provvede all'inumazione del feretro per almeno cinque anni, al fine di consentire la completa mineralizzazione. Se durante l'operazione viene constatata la completa mineralizzazione da parte del responsabile del servizio di custodia cimiteriale, questi potrà disporre la raccolta dei resti.

Capo IV

CREMAZIONE E DESTINAZIONE DELLE CENERI

Art. 28.

Cremazione

1. La cremazione consiste nella pratica funeraria che trasforma il cadavere, tramite un procedimento termico, in ceneri.

2. Ogni feretro è avviato singolarmente alla cremazione.

Art. 29.

Autorizzazione alla cremazione

1. L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall'Ufficiale dello stato civile del Comune nel cui territorio è avvenuto il decesso, nel rispetto della volontà espressa dal defunto o su richiesta dei coniugi, dei figli legittimi, legittimati, naturali, riconosciuti ed adottivi ovvero degli

ascendenti, dei discendenti, dei collaterali e degli affini fino al terzo grado e previa acquisizione del certificato necroscopico, come previsto dall'art. 3 della legge 30 marzo 2001, n. 130, recante «Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri».

2. Per la cremazione di resti mortali non è necessaria la certificazione del medico necroscopico di cui al comma 1.

3. Il prelievo di campioni biologici ed annessi cutanei, previsto dall'art. 3, comma 1, lettera h), della legge n. 130/2001, finalizzato ad eventuali indagini per causa di giustizia, è effettuato dal medico necroscopico. Le modalità di conservazione e custodia dei prelievi saranno individuate e stabilite con apposito regolamento interno a ciascuna ASL.

Art. 30.

Crematori

1. Per la realizzazione e la gestione dei crematori si applicano le disposizioni di cui alla legge n. 130/2001.

Art. 31.

Espressione di volontà

1. La manifestazione di volontà del defunto relativamente alla cremazione ed alla dispersione delle ceneri avviene con le modalità previste dall'art. 3 della legge n. 130/2001.

Art. 32.

Registro per la cremazione

1. È istituito presso ogni Comune il registro per la cremazione.

2. Nel registro sono annotate le modalità con cui il richiedente ha manifestato la propria volontà di essere cremato.

3. Il richiedente può consegnare al funzionario incaricato l'atto contenente la volontà di essere cremato, redatto secondo le forme prescritte dall'art. 602 del codice civile; a tale scopo il Comune predispone un modello di dichiarazione.

4. In qualsiasi momento il soggetto iscritto può richiedere la cancellazione delle annotazioni di cui al comma 2 oppure il ritiro dell'atto di cui al comma 3.

Art. 33.

Consegna e destinazione finale delle ceneri

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione sono raccolte in apposita urna cineraria ermeticamente chiusa con indicazione dei dati anagrafici del defunto e destinate al cinerario comune.

2. A richiesta, l'urna sigillata può essere consegnata agli aventi titolo per la conservazione in cimitero, per la conservazione in ambito privato o per la dispersione.

3. La consegna dell'urna cineraria risulta da apposito verbale che, redatto in triplice originale, indica la destinazione finale dell'urna. Un originale del verbale è consegnato al responsabile del servizio cimiteriale, il secondo originale è trasmesso all'ufficiale dello stato civile che ha rilasciato l'autorizzazione alla cremazione e il terzo è consegnato all'affidatario dell'urna.

4. La conservazione delle urne cinerarie in cimitero può avvenire mediante collocazione nelle celle o mediante interrimento in spazi a ciò destinati. È altresì ammessa la collocazione all'interno di loculi o tombe assieme a feretri di congiunti ivi tumulati.

5. In caso di consegna dell'urna cineraria al coniuge o ad altro componente il nucleo familiare, all'esecutore testamentario o al rappresentante legale dell'associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri dei propri associati, nel registro di cui all'art. 32 sono annotati:

- a) numero progressivo e data;
- b) cognome, nome e dati anagrafici del defunto;
- c) modalità di espressione della volontà;



d) eventuale volontà di dispersione delle ceneri con indicazione dei luoghi e delle modalità prescelte;

e) cognome, nome, dati anagrafici e firma dell'esecutore delle volontà del defunto cui viene consegnata l'urna;

f) cognome, nome, timbro e firma dell'addetto alla tenuta del registro;

g) eventuali note aggiuntive previste dalla normativa cimiteriale vigente.

6. Qualsiasi variazione del luogo e del soggetto presso cui l'urna è conservata è comunicata al Comune che ha rilasciato l'autorizzazione.

7. Qualora il defunto non abbia individuato l'affidatario delle proprie ceneri oppure la persona incaricata della dispersione, la volontà del defunto è eseguita dalle seguenti persone:

a) dal coniuge, ovvero, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi;

b) dall'esecutore testamentario;

c) dal rappresentante legale di associazioni che abbiano tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati, qualora il defunto ne sia iscritto;

d) dal tutore di minore o interdetto;

e) in mancanza dei soggetti di cui alle lettere a), b), c), d), dal personale autorizzato dal Comune.

Art. 34.

Dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri, autorizzata dall'ufficiale dello stato civile ai sensi della legge n. 130/2001, è consentita:

a) in aree a ciò appositamente destinate all'interno dei cimiteri;

b) in natura;

c) in aree private.

2. La dispersione delle ceneri in natura è consentita nei seguenti luoghi:

a) in montagna, a distanza di almeno duecento metri da centri ed insediamenti abitativi;

b) nei laghi, ad oltre cento metri dalla riva;

c) nei fiumi;

d) in mare;

e) in aree naturali ad una distanza di almeno duecento metri da centri ed insediamenti abitativi;

f) negli altri luoghi previsti dalla normativa statale.

3. La dispersione nei laghi, nei fiumi, in mare e in altri corsi d'acqua è consentita nei tratti liberi da manufatti e da natanti.

4. La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'art. 3, comma 1, numero 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).

5. È fatto divieto ai proprietari di aree private, ai loro famigliari o aventi causa, di percepire alcun compenso o altra utilità in relazione all'assenso alla dispersione.

6. La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti di cui al comma 7, dell'art. 33.

7. I soggetti di cui al comma 7, dell'art. 33 sono tenuti a comunicare al Comune di destinazione, con almeno dieci giorni di preavviso, la modalità per la dispersione delle ceneri.

8. Qualora il soggetto incaricato della dispersione delle ceneri sia il legale rappresentante o personale di associazioni che abbiano tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati, deve consentire al coniuge o ai parenti del defunto di assistere alla dispersione.

9. Al di fuori dei cinerari comunali previsti nei cimiteri, è vietata la dispersione delle ceneri in edifici o altri luoghi chiusi.

10. La dispersione in aree private deve avvenire all'aperto, con il consenso dei proprietari, e non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro.

11. La dispersione delle ceneri deve in ogni caso essere eseguita in modo controllato, tale da non arrecare alcun danno e disturbo a soggetti terzi eventualmente presenti.

12. Vanno comunque rispettate le norme vigenti in materia di zone a tutela assoluta, zone di rispetto e zone di protezione, con particolare riferimento alle acque ad uso umano.

TITOLO IV

ATTIVITÀ FUNEBRE

Art. 35.

Attività funebre

1. Ai sensi della presente legge per attività funebre si intende un servizio che comprende e assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni:

a) disbrigo, su mandato dei familiari, delle pratiche amministrative inerenti il decesso;

b) fornitura di casse mortuarie e di altri articoli funebri in occasione di un funerale;

c) trasporto di salma, di cadavere, di ceneri e di ossa umane;

d) preparazione del cadavere e confezionamento del feretro;

e) recupero di cadaveri, su disposizioni dell'autorità giudiziaria, da luoghi pubblici o privati.

2. I soggetti che intendono svolgere l'attività funebre presentano Segnalazione certificata di inizio attività (Scia), ai sensi dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), al SUAP del Comune territorialmente competente. La Scia è corredata della documentazione e delle autocertificazioni in ordine al possesso dei requisiti di seguito individuati al comma 3.

3. I soggetti che intendono svolgere attività funebre devono possedere i seguenti requisiti:

a) che l'attività funebre venga svolta nel rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;

b) che dispongano di mezzi, risorse e organizzazione adeguati, fra cui:

1) la disponibilità continuativa di almeno un carro funebre e di autorimesse per il ricovero di non meno di un carro funebre, in possesso di specifica certificazione di agibilità dotate delle attrezzature e dei mezzi per la pulizia e la disinfezione delle auto funebri;

2) la disponibilità di almeno una sede idonea alla trattazione degli affari amministrativi, ubicata nel Comune ove si presenta la Scia;

3) personale in possesso di sufficienti conoscenze teorico-pratiche in attinenza alle specifiche mansioni svolte;

4) un responsabile della conduzione dell'attività funebre, che deve essere specificatamente individuato, anche coincidente col legale rappresentante dell'impresa; per l'apertura di ulteriori sedi commerciali i soggetti esercenti l'attività funebre devono disporre di un incaricato alla trattazione degli affari;

c) che le imprese che intendono svolgere il servizio di trasporto funebre in modo disgiunto dall'attività di onoranza funebre presentino al Comune la Scia prevista al comma 2 e si uniformino, per le caratteristiche dei mezzi da utilizzare, delle rimesse e del personale, a quanto previsto per l'esercente l'attività funebre.

4. Al fine del mantenimento del requisito di cui al punto 3, della lettera b), del comma 3, le imprese esercenti l'attività funebre hanno l'obbligo di far frequentare al proprio personale specifiche giornate formative della durata complessiva non inferiore a ventiquattro ore secondo le modalità, i tempi ed il programma stabiliti con atto della Giunta regionale, da adottarsi entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge sul *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo; la partecipazione alle giornate formative dà diritto al rilascio di un attestato di frequenza.

5. È vietato l'esercizio di intermediazione nell'attività funebre. L'attività funebre di tipo commerciale deve essere tassativamente svolta al di fuori delle strutture sanitarie pubbliche o private, dei locali di osservazione delle salme e delle aree cimiteriali.



6. L'attività funebre è incompatibile con la gestione del servizio cimiteriale e del servizio obitoriale; è invece compatibile con la gestione delle case funerarie e delle sale del commiato.

7. Il Comune vigila sulla correttezza dell'esercizio dell'attività funebre.

Art. 36.

Strutture per il commiato

1. Le strutture per il commiato, realizzate da soggetti pubblici o privati, possono essere utilizzate, su istanza dei componenti il nucleo familiare del defunto di cui al comma 6 dell'art. 10, per la custodia e l'esposizione delle salme per la durata del periodo di osservazione e anche per i riti del commiato.

2. Le strutture per il commiato sono fruibili da chiunque ne faccia richiesta, senza discriminazioni di alcun tipo in ordine all'accesso.

3. Per l'esercizio delle attività di cui al comma 1, le strutture devono essere in possesso dei requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa nazionale e regionale per i servizi mortuari delle strutture sanitarie pubbliche e private.

4. L'autorizzazione all'apertura delle strutture per il commiato è rilasciata dal Comune ove ha sede la struttura, entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, previa acquisizione del parere favorevole della ASL competente per territorio che provvede anche alla vigilanza igienico-sanitaria sul funzionamento delle stesse. La ASL rilascia il parere entro quarantacinque giorni dalla richiesta del Comune. La domanda si considera accolta qualora non venga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro novanta giorni dalla presentazione della stessa.

5. Le strutture per il commiato non possono essere collocate nell'ambito di strutture sanitarie pubbliche o private, né di strutture socio-sanitarie o di vita collettiva o nelle loro immediate vicinanze. Sono collocate in idonee aree individuate dai Comuni negli strumenti urbanistici locali.

6. Le strutture per il commiato possono prevedere l'esercizio delle attività di imbalsamazione e tanatocosmesi secondo le modalità e i termini stabiliti dalla normativa nazionale vigente.

Art. 37.

Casa funeraria

1. La casa funeraria è la struttura gestita da soggetti privati che provvede, a richiesta dei familiari o altri aventi titolo, allo svolgimento delle seguenti funzioni:

- a) osservazione del cadavere;
- b) trattamento conservativo;
- c) trattamenti di tanatocosmesi;
- d) custodia ed esposizione del cadavere;
- e) attività proprie delle strutture per il commiato.

2. Per l'esercizio delle attività di cui al comma 1, le strutture devono essere in possesso dei requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa nazionale e regionale per i servizi mortuari delle strutture sanitarie pubbliche e private.

3. L'autorizzazione all'apertura delle case funerarie è rilasciata dal Comune ove ha sede la struttura, entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, previa acquisizione del parere favorevole della ASL competente per territorio, che provvede anche alla vigilanza igienico-sanitaria sul funzionamento delle stesse. La ASL rilascia il parere entro quarantacinque giorni dalla richiesta del Comune. La domanda si considera accolta qualora non venga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro novanta giorni dalla presentazione della stessa.

4. Le case funerarie non possono essere collocate nell'ambito di strutture sanitarie pubbliche o private, né di strutture socio-sanitarie o di vita collettiva o nelle loro immediate vicinanze. Sono collocate in idonee aree individuate dai Comuni negli strumenti urbanistici locali.

Art. 38.

Rifiuti cimiteriali

1. I rifiuti cimiteriali devono essere avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati ai sensi delle vigenti normative. Sono definiti nel decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 (Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24, della legge 31 luglio 2002, n. 179) e sono classificati come «rifiuti urbani» nell'art. 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

Art. 39.

Sanzioni

1. Le violazioni delle disposizioni di cui all'art. 35, ai commi 4 e 5, dell'art. 36 e agli articoli 10, 13, 16, 17, comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro 5.000,00.

2. L'inosservanza delle altre disposizioni di cui al Capo II, Titolo III comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da euro 2.000,00 a euro 4.000,00.

3. Il mancato possesso dei requisiti strutturali delle strutture del commiato e delle case funerarie di cui alla presente legge e la violazione delle disposizioni di cui all'art. 34, comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da euro 2.000,00 a euro 5.000,00.

4. Per l'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo si applicano le disposizioni previste dalla legge regionale 19 luglio 1984, n. 47 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative in materia sanitaria) e successive modifiche ed integrazioni.

5. Nello svolgimento dell'attività funebre o di trasporto funebre, chiunque propone direttamente o indirettamente provvigioni, offerte, regali o vantaggi di qualsiasi tenore per ottenere informazioni tese a consentire la realizzazione di uno o più servizi, è punito con una sanzione amministrativa da euro 5.000,00 a euro 9.000,00. In caso di recidiva è altresì sospesa da uno a sei mesi, con effetto immediato, l'autorizzazione comunale all'attività funebre o al trasporto funebre.

Art. 40.

Prestazioni delle ASL

1. Gli interventi del personale della ASL non sono onerosi per coloro che li richiedono.

TITOLO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 41.

Regime transitorio

1. Le imprese che esercitano l'attività funebre di cui all'art. 35, operanti stabilmente sul territorio regionale, sono tenute ad adeguarsi ai requisiti previsti dal comma 3 di detto articolo, entro diciotto mesi dalla pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo della presente legge.

2. Qualora il gestore del cimitero svolga anche attività funebre è d'obbligo la separazione societaria con proprietà diverse, da attuare entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, fatta salva l'eventuale scadenza originaria della gestione antecedente a tale data.

3. Entro novanta giorni dalla pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo della presente legge, i Comuni istituiscono il registro di cui all'art. 32, adeguando i propri regolamenti alle disposizioni contenute nella presente legge.

4. Per tutto quanto non espressamente previsto o non diversamente disposto dalla presente legge e dai provvedimenti da essa derivanti, continuano ad applicarsi in materia funeraria le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria) e successive modificazioni.



Art. 42.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel «*Bollettino ufficiale della Regione*».

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 10 agosto 2012

CHIODI

12R0576

LEGGE REGIONALE 10 agosto 2012, n. 42.

Trasferimento al Consorzio di Bonifica Ovest - Bacino Liri Garigliano delle competenze e risorse, già attribuite all'ARSSA, per la gestione delle opere e infrastrutture di bonifica.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 46 del 29 agosto 2012*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. Per la salvaguardia degli insediamenti civili, agricoli, industriali e tecnologici insistenti nell'alveo dell'ex lago del Fucino, la Regione Abruzzo garantisce la gestione, compresa la completa, funzionale e permanente manutenzione delle infrastrutture di bonifica esistenti nella predetta area e consistenti:

a) nella canalizzazione principale: Canale Allacciante, Canali Collettori, Fiume Giovenco - Tratto interno Fucino, Fosso n. 15, Fosso n. 38;

b) nelle idrovore di Borgo Ottomila;

c) nell'Emissario di Incile.

2. Tali funzioni, svolte in precedenza e per le rispettive competenze dalla soppressa Agenzia Regionale per i Servizi di Sviluppo Agricolo, (ARSSA) e dal Consorzio di Bonifica Ovest-Bacino Liri - Garigliano, sono indispensabili per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1.

Art. 2.

Gestione opere di bonifica

1. Con la soppressione dell'ARSSA, la gestione delle infrastrutture di bonifica di cui all'articolo 1, insistenti nell'alveo dell'ex lago del Fucino e già di competenza della citata Agenzia, viene trasferita al Consorzio di Bonifica Ovest Bacino Liri - Garigliano con sede in Avezzano.

2. Per l'esercizio delle funzioni trasferite al Consorzio di Bonifica Ovest, la Direzione regionale Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, sulla base di apposita delibera della Giunta regionale, stipula apposita Convenzione con il Consorzio predetto.

Art. 3.

Trasferimenti

1. In attuazione della legge regionale 7 giugno 1996, n. 36 (Adeguamento funzionale, riordino e norme per il risanamento dei Consorzi di Bonifica), articolo 13, comma 3, vengono trasferiti al Consorzio di Bonifica Ovest, con oneri di registrazione degli atti a carico dello stesso, i beni immobili costituenti il complesso immobiliare di «Via Nuova» ad Avezzano, iscritto al N.C.E.U. al foglio n. 62, particella n. 1477 sub 1 (corte comune), sub 2, sub 3, sub 4; foglio n. 62, particella n. 1478. Strutture logistiche ed operative queste, già appartenenti al patrimonio disponibile dell'ARSSA, quali opere derivanti dalla Riforma Fondiaria, indispensabili per l'espletamento dei compiti connessi con la bonifica integrale del Fucino.

2. Il trasferimento dei beni di cui al comma 1, viene formalizzato entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente legge; gli stessi beni entrano nella disponibilità del Consorzio di Bonifica Ovest dal giorno successivo a quello della pubblicazione della presente legge.

Art. 4.

Norma finanziaria

1. Gli oneri finanziari relativi alla presente legge sono quantificati, per l'esercizio corrente, in € 400.000,00 e trovano copertura con quota parte delle economie vincolate relative al capitolo di spesa 07.02.003-102489, denominato «Interventi nel settore agricolo e agro-alimentare».

2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la reiscrizione nel bilancio corrente delle economie vincolate di cui al capitolo di spesa 07.02.003-102489, mediante prelievo al capitolo 15.01.003-323600 denominato «Fondo per la riassegnazione delle economie vincolate».

3. Per gli anni successivi l'onere di spesa è quantificato annualmente dalla Legge di Bilancio e trova iscrizione nel capitolo di spesa 07.01.002-101531 di nuova istituzione, da denominare «Trasferimenti per gestione delle opere e infrastrutture idrauliche di Bonifica del Fucino» con un importo di € 600.000,00 pari alla spesa storica annualmente sostenuta dall'ARSSA per la gestione e la manutenzione ordinaria di tali opere, rivalutati su base ISTAT. Possono essere stanziati importi maggiori qualora situazioni non prevedibili lo richiedano.

4. I costi connessi all'attuazione degli interventi di manutenzione straordinaria sono a carico della Regione Abruzzo; è disposto apposito stanziamento con legge di bilancio che trova iscrizione nel capitolo di spesa 07.01.002-101531. A riguardo, il Consorzio di Bonifica Ovest avanza formale richiesta corredata di proposta progettuale definitiva da approvarsi da parte della Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale.

Art. 5.

1. I soggetti di cui al comma 1 dell'art. 30 della L.R. 10 agosto 2010, n. 38 possono dare attuazione alle previsioni contenute nel medesimo articolo anche per stralci delle opere che, in relazione alle risorse finanziarie disponibili, debbono comunque essere rese funzionali; la definizione del lotto funzionale e il conseguente avvio della gestione di cui al comma successivo deve essere approvato dalla Stazione Appaltante.


2. Per gli stralci funzionali di cui al comma precedente è autorizzata, ove possibile, la consegna provvisoria delle opere secondo le procedure della normativa sui LL.PP. al soggetto gestore del servizio per la messa in esercizio.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel «*Bollettino ufficiale della Regione*».



È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 10 agosto 2012

CHIODI

12R0577

LEGGE REGIONALE 10 agosto 2012, n. 43.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 13 dicembre 2004, n. 47 (Disciplina delle relazioni tra la Regione Abruzzo e le Comunità di Abruzzesi nel Mondo).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 46 del 29 agosto 2012)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sostituzione dell'art. 1 della legge regionale n. 47/2004

1. L'art. 1 della legge regionale 13 dicembre 2004, n. 47 (Disciplina delle relazioni tra la Regione Abruzzo e le Comunità di Abruzzesi nel Mondo) è sostituito dal seguente:

«Art. 1. (Finalità). — 1. La Regione Abruzzo, nel rispetto dell'art. 7, comma 6 dello Statuto regionale, cura il costante rapporto con le comunità dei cittadini Abruzzesi nel Mondo, di cui tutela le iniziative e le attività e ne favorisce la rappresentanza per la loro promozione economica e culturale; sostiene l'assistenza dei corregionali in condizioni di disagio o che intendano rientrare in Patria.

2. La Regione riconosce l'alto valore morale dell'operato delle associazioni degli Abruzzesi nel Mondo e stabilisce il rapporto con esse, quale principio fondamentale dell'ordinamento sociale ed economico della Regione.

3. La Regione assegna valenza fondamentale al rafforzamento dei legami tra la Comunità Abruzzese residente e gli Abruzzesi nel Mondo, compresi i familiari conviventi, nonché i loro discendenti, ed indirizza la sua azione alle seguenti finalità, nel rispetto della normativa statale e comunitaria:

- a) mantenere e rafforzare l'identità culturale d'origine;
- b) favorire l'integrazione con le comunità ospitanti;
- c) promuovere la partecipazione attiva delle donne emigrate nell'associazionismo;
- d) promuovere la partecipazione giovanile all'interno dell'associazionismo, favorendo l'integrazione tra vecchie e nuove generazioni di emigrati;
- e) sviluppare iniziative di solidarietà nei confronti degli emigrati indigenti e delle loro famiglie e tutelare i diritti degli Abruzzesi emigrati, delle loro famiglie e dei discendenti presso le competenti sedi istituzionali.

Art. 2.

Inserimento dell'art. 1-bis nella legge regionale n. 47/2004

1. Dopo l'art. 1 della legge regionale n. 47/2004 è inserito il seguente:

«Art. 1-bis. (Attività). — 1. La Regione Abruzzo, nell'esercizio delle sue funzioni e nel rispetto delle finalità di cui all'art. 1, pone in essere le seguenti attività:

a) agevolare l'inserimento nell'ordinamento scolastico nazionale dei figli degli emigrati;

b) assumere, favorire e sviluppare iniziative di carattere culturale e promozionale in raccordo con le associazioni, federazioni e conferederazioni, per mantenere e rinsaldare il legame con la propria terra di origine, promovendo, nel contempo, l'immagine della Regione. A tale scopo la Giunta regionale d'intesa, ove è necessario, con il Governo, può svolgere nei paesi di emigrazione iniziative di contatti e incontri con le Comunità Abruzzesi ivi residenti per la diffusione del proprio patrimonio culturale e artistico, nonché iniziative che si prefiggano scopi di studio, di informazione, di rafforzamento dell'identità culturale di origine. Tali iniziative sono assunte sia autonomamente che in concorso con le altre regioni, amministrazioni pubbliche, istituti di cultura, comites e associazioni di emigrati;

c) organizzare nel territorio regionale anche in collaborazione con le altre regioni, amministrazioni pubbliche, associazioni di emigrati ed associazioni a carattere nazionale che abbiano una sede permanente nella Regione ed operano a favore degli emigrati:

1) soggiorni di carattere ricreativo-culturale e di studio per i figli e i nipoti degli emigrati;

2) iniziative di turismo sociale rivolte in particolare agli anziani emigrati. Le iniziative predette possono essere estese anche ai figli degli emigrati provenienti da altre regioni italiane, a condizione che alla realizzazione partecipino finanziariamente e organizzativamente le regioni stesse, con carattere di reciprocità nei confronti dei figli degli emigrati Abruzzesi;

d) promuovere la redazione, la stampa e la diffusione di periodici di informazione, di siti internet e di altre pubblicazioni che si propongono di diffondere la conoscenza delle attività della Regione, nonché di tutto quanto possa avere rilevanza ed interesse per gli Abruzzesi nel Mondo. La Giunta regionale provvede altresì alla diffusione tra le Comunità degli Abruzzesi nel Mondo, di materiale audiovisivo e radiofonico, e di quant'altro riferibile alle tradizioni abruzzesi, al fine di rinsaldare i rapporti socio-economico-culturali fra gli emigrati, i loro discendenti e la terra di origine, e di sostegno al funzionamento delle associazioni. Per i siti internet si fa riferimento a quello ufficiale della Giunta regionale;

e) promuovere iniziative di carattere socio-assistenziale per singoli o famiglie di Abruzzesi all'estero in condizioni di indigenza, sottoponendo le richieste al vaglio dell'Ufficio emigrazione della Giunta regionale, in sede di approvazione del riparto dei fondi stanziati nei bilanci annuali, determinare i limiti o le misure dei contributi da assegnare e predisporre l'emanazione di appositi bandi per:


1) parziale rimborso di spese di viaggio sostenute per il rientro definitivo (fino all'50%);

2) rimborso spese per il rientro di salme di emigrati Abruzzesi (fino al 50%);

3) erogazione contributi una tantum per lenire situazioni di particolare bisogno; convertire la «risorsa Emigrazione» in canale privilegiato per il rafforzamento dell'immagine e della presenza del «Sistema Abruzzo» sul piano culturale e nei mercati, valorizzando, a tal fine, il ruolo degli organismi associativi degli Abruzzesi nel Mondo, anche in collegamento con le istituzioni italiane locali;

g) perseguire la razionalizzazione dell'utilizzo di risorse umane, economiche e strumentali della Regione Abruzzo nei processi di internazionalizzazione, coinvolgendo, ove necessario e possibile, la rete delle associazioni degli Abruzzesi nel Mondo;

h) attivare programmi e progetti per sostenere e incentivare il rapporto tra la Regione e la nuova generazione di emigranti nel Mondo, anche fornendo servizi in collaborazione con la rete diplomatica italiana all'estero.



La Regione Abruzzo si impegna inoltre a rapportarsi con le associazioni degli Abruzzesi nel Mondo, in occasione di manifestazioni di qualsiasi tipo promosse fuori dai confini regionali, dove vi sia presenza di associazioni iscritte all'Albo regionale».

Art. 3.

Sostituzione dell'art. 3 della legge regionale n. 47/2004

1. L'art. 3 della legge regionale n. 47/2004 è sostituito dal seguente:

«Art. 3. (*Organi consultivi degli Abruzzesi nel Mondo*). — 1. Al fine di coordinare una politica complessiva per gli Abruzzesi nel Mondo, la Giunta regionale si avvale del Consiglio regionale degli Abruzzesi nel Mondo (CRAM) e dell'Osservatorio per l'emigrazione ai quali sono attribuiti i compiti di cui agli articoli 9 e 12.

2. Il CRAM e l'Osservatorio sono costituiti con atto amministrativo del Dirigente del Servizio, entro centoventi giorni dall'insediamento del Consiglio regionale e hanno una durata pari a quella della Legislatura regionale, salvo lo scioglimento anticipato.

3. Gli enti, associazioni, organismi di cui all'art. 14 designano i componenti di rispettiva competenza entro trenta giorni dall'acquisizione della richiesta.

4. Trascorso il termine di cui al comma 3 il CRAM e l'Osservatorio possono essere convocati sulla base delle designazioni pervenute, ove si siano raggiunti almeno i 3/5 delle designazioni, fatte comunque salve le successive integrazioni».

Art. 4.

Sostituzione dell'art. 4 della legge regionale n. 47/2004

1. L'art. 4 della legge regionale n. 47/2004 è sostituito dal seguente:

«Art. 4. (*Componenti del CRAM*). — 1. Il CRAM è composto da:

- a) il componente la Giunta preposto all'emigrazione;
- b) n. 3 consiglieri regionali, nominati dal Consiglio regionale, di cui uno in rappresentanza della minoranza, con voto limitato a uno;
- c) n. 32 emigrati Abruzzesi residenti stabilmente all'estero, designati dalle associazioni di ciascun Paese, iscritte all'Albo regionale delle associazioni di cui all'art. 14, d'intesa fra loro;
- d) n. 7 rappresentanti delle associazioni a carattere nazionale che abbiano una sede permanente nella Regione e che operano in Italia e all'estero a favore degli emigrati e delle loro famiglie;
- e) n. 4 rappresentanti dei patronati a carattere nazionale aventi sede nella Regione;
- f) n. 1 rappresentante dei comuni abruzzesi indicato dalla sezione regionale dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI);
- g) n. 1 rappresentante delle province abruzzesi indicato dall'Unione province abruzzesi (U.P.A.);
- h) n. 1 rappresentante delle comunità montane Abruzzesi indicato dalla Delegazione regionale dell'Unione comuni ed enti montani (UNCCEM);
- i) n. 1 rappresentante delle associazioni di emigrati in Italia fuori Regione nominato d'intesa tra di loro o dal coordinamento delle stesse;
- l) n. 4 rappresentanti dei sindacati abruzzesi.

2. I rappresentanti di cui al comma 1, lettera c) sono così distribuiti:

- a) n. 3 per ciascuno dei seguenti Paesi di emigrazione: Canada, USA, Venezuela, Argentina, Brasile, Australia, Svizzera, nominati dalle federazioni e confederazioni ove costituite. In mancanza, dal complesso delle associazioni;
- b) n. 2 per l'Africa;
- c) n. 1 per ciascuno dei seguenti Paesi: Cile, Cuba, Uruguay, Paraguay, Germania, Belgio, Lussemburgo, Francia, Inghilterra, nominati dalle federazioni e confederazioni ove costituite. In mancanza, dal complesso delle associazioni.

3. Il numero dei componenti di cui al comma 1, lettera c) può variare in conseguenza di inserimento di Stati non ancora rappresentati nel CRAM, o in seguito a revisione dell'Albo delle associazioni Abruzzesi nel Mondo.

4. Le modalità di nomina dei rappresentanti del CRAM di cui alle lettere c) e i) del comma 1 sono fissate con delibera di Giunta regionale.

5. Gli organismi associativi operanti negli Stati che hanno più di un rappresentante, ne designano almeno uno di età inferiore a 35 anni.

6. Tutti i componenti del CRAM, nella seduta di insediamento, sono insigniti del titolo onorifico di «Ambasciatore Onorario dell'Abruzzo nel Mondo»; gli uffici provvedono ad inviare apposita lettera di accredito ai Consolati italiani dei luoghi di residenza degli eletti.

7. Le funzioni di segretario del CRAM sono svolte da un dipendente dell'Ufficio emigrazione».

Art. 5.

Sostituzione dell'art. 5 della legge regionale n. 47/2004

1. L'art. 5 della legge regionale n. 47/2004 è sostituito dal seguente:

«Art. 5. (*Sedute del CRAM*). — 1. Alla seduta ordinaria partecipano i componenti del CRAM di cui alle lettere a), b), c), i) del comma 1 dell'art. 4 e 1 rappresentante dell'Osservatorio per l'emigrazione di cui all'art. 11.

2. Il CRAM si riunisce di norma, in seduta ordinaria, almeno una volta all'anno.

3. Il CRAM è validamente riunito quando è presente la maggioranza dei componenti aventi diritto al voto.

4. In seconda convocazione, se preannunciata con l'avviso di convocazione, è necessaria la presenza di almeno un terzo dei componenti.

5. Il CRAM si riunisce in seduta straordinaria ogni volta che il Presidente oppure l'Osservatorio per l'emigrazione lo ritengano necessario, o la convocazione sia richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

6. Entro quindici giorni dalla data di ricezione della richiesta il Presidente convoca il CRAM.

7. Le sedute del CRAM sono pubbliche».

Art. 6.

Modifica all'art. 7 della legge regionale n. 47/2004

1. Al comma 1, dell'art. 7 della legge regionale n. 47/2004 le parole «nella riunione successiva» sono soppresse.

Art. 7.

Modifica all'art. 8 della legge regionale n. 47/2004

1. Al comma 2, dell'art. 8 della legge regionale n. 47/2004 è aggiunto, infine, il seguente periodo: «I componenti di cui all'art. 4, comma 1, lettere c) e d) non possono essere designati per più di due mandati; nel caso di cessazione anticipata della Legislatura, il mandato è da considerarsi concluso, ai fini della rielezione, se sono trascorsi almeno i 3/5 della durata della Legislatura».

Art. 8.

Sostituzione dell'art. 10 della legge regionale n. 47/2004

1. L'art. 10 della legge regionale n. 47/2004 è sostituito dal seguente:

«Art. 10. (*Presidente e vice Presidente*). — 1. Il CRAM è presieduto dal Presidente della Giunta regionale o dal componente la Giunta preposto all'emigrazione, oppure da un delegato tra i consiglieri regionali eletti nella Legislatura corrente.



2. Il CRAM elegge nel proprio seno un vice Presidente che sostituisce il Presidente o il suo delegato nei casi di assenza o di impedimento.

3. Il vice Presidente è eletto con voto limitato a uno, tra i componenti previsti alla lettera c), comma 1, dell'art. 4.

4. Il vice Presidente o i componenti di cui alla lettera b), comma 1, dell'art. 4, possono essere delegati dal Presidente per le attività deliberate dagli organismi regionali preposti all'emigrazione.

5. È dichiarato eletto il componente che abbia ricevuto il maggior numero dei voti validi».

Art. 9.

Sostituzione dell'art. 11 della legge regionale n. 47/2004

1. L'art. 11 della legge regionale n. 47/2004 è sostituito dal seguente:

«Art. 11. (*Osservatorio per l'emigrazione*). — 1. L'Osservatorio per l'emigrazione è composto dal Presidente del CRAM o suo delegato e dai componenti indicati di cui alle lettere b), d), e), f), g), h), l) del comma 1 dell'art. 4.

2. Tutti i componenti dell'Osservatorio per l'emigrazione devono essere stabilmente residenti in Abruzzo.

3. Possono essere invitati a partecipare all'attività dell'Osservatorio i soggetti pubblici interessati alle politiche di internazionalizzazione della Regione Abruzzo in raccordo con gli Abruzzesi nel Mondo.

4. Le funzioni di segretario dell'Osservatorio sono svolte dallo stesso Segretario del CRAM. Le riunioni dell'Osservatorio sono presiedute dal Presidente del CRAM o da un suo delegato scelto tra i componenti l'assemblea.

5. La durata in carica dell'Osservatorio coincide con quella del CRAM.

6. Le sedute dell'Osservatorio sono convocate, a mezzo posta elettronica con allegato ordine del giorno, dal Presidente del CRAM con almeno dieci giorni di preavviso, riducibili a cinque in caso di urgenza e, di regola, entro sei mesi dalla precedente assemblea del CRAM e almeno tre mesi prima della successiva.

7. Tutti i componenti dell'Osservatorio per l'emigrazione partecipano a titolo gratuito alle sedute; i rimborsi spese per la partecipazione alle sedute sono sostenuti dalle amministrazioni di appartenenza di ciascun componente. È riconosciuto unicamente il rimborso spese, ai sensi dell'art. 13, per il rappresentante indicato per partecipare alla seduta annuale del CRAM.

8. L'Osservatorio si riunisce almeno una volta l'anno, anche in maniera itinerante all'interno della Regione Abruzzo. L'Osservatorio elegge nel proprio seno un rappresentante che partecipa alla seduta annuale del CRAM. Il rappresentante viene eletto dall'assemblea durante la prima seduta a maggioranza semplice dei voti.

9. Le sedute sono valide con la presenza di almeno la metà più 1 dei componenti.

10. Le decisioni sono assunte a maggioranza semplice dei voti».

Art. 10.

Sostituzione dell'art. 12 della legge regionale n. 47/2004

1. L'art. 12 della legge regionale n. 47/2004 è sostituito dal seguente:

«Art. 12. (*Compiti dell'Osservatorio per l'emigrazione*). — 1. L'Osservatorio ha i seguenti compiti:

a) analizza le direttive del CRAM, puntualizzando e predisponendo concretamente le osservazioni, le proposte ed i pareri da fornire alla Giunta regionale;

b) formula proposte da inserire all'ordine del giorno del CRAM;

c) cura l'informazione dei consiglieri e predisporre la documentazione necessaria;

d) esprime pareri d'urgenza richiesti al CRAM, al quale vanno successivamente sottoposti per ratifica;

e) propone l'effettuazione di convegni, incontri, seminari, indagini ed altre iniziative interessanti il settore;

f) esprime parere sui progetti formativi, destinati al reinserimento nel lavoro degli emigrati e delle loro famiglie».

Art. 11.

Sostituzione dell'art. 13 della legge regionale n. 47/2004

1. L'art. 13 della legge regionale n. 47/2004 è sostituito dal seguente:

«Art. 13. (*Rimborsi*). — 1. Ai Componenti del CRAM ed al rappresentante dell'Osservatorio per l'emigrazione, per la partecipazione alle sedute del CRAM e ad ogni evento organizzato a seguito di decisioni degli organismi di cui alla presente legge sia in Italia che all'estero, compete esclusivamente il rimborso delle spese, previsto dalla normativa vigente di riferimento per i dirigenti regionali, determinato con le medesime modalità e condizioni vigenti per gli stessi.

2. I dipendenti regionali partecipano alle sedute del CRAM e dell'Osservatorio senza diritto a compensi, fatto salvo il rimborso delle spese secondo il trattamento spettante al personale dipendente dell'Amministrazione regionale.

3. In caso di eventi la cui organizzazione è affidata ad associazioni iscritte all'Albo regionale, è consentito l'accreditamento dei fondi necessari per detta organizzazione alle associazioni stesse, che, a conclusione dell'evento, rendicontano le spese sostenute alla Giunta regionale - Ufficio emigrazione.

4. Ai fini dell'individuazione della sede di provenienza agli effetti dei rimborsi di cui al presente articolo si fa riferimento alla sede di lavoro, per i residenti all'estero, e al luogo di residenza, per i residenti in Abruzzo.

5. Al fine di garantire il tempestivo rimborso delle spese sostenute dai componenti, si provvede al pagamento delle competenze loro spettanti tramite il responsabile della spesa della direzione in cui è inserito l'Ufficio emigrazione».

Art. 12.

Sostituzione dell'art. 15 della legge regionale n. 47/2004

1. L'art. 15 della legge regionale n. 47/2004 è sostituito dal seguente:

«Art. 15. (*Requisiti per l'iscrizione all'Albo*). — 1. Per l'iscrizione all'Albo, di cui all'art. 14, comma 2, i soggetti in esso indicati devono inoltrare domanda all'Ufficio emigrazione della Giunta regionale, corredata dei seguenti documenti:

a) copia autenticata dell'atto costitutivo e dello Statuto che deve indicare gli scopi sociali e prevedere lo sviluppo periodico dell'attività assembleare ed il regolare avvicendamento delle cariche sociali e dal quale deve risultare, pena la non iscrizione, che i soggetti:

1) svolgono attività a vantaggio della collettività abruzzese stabilita nel Paese estero o Regione italiana;

2) non perseguono scopi di lucro e propaganda partitica;

3) devono essere costituiti e gestiti secondo criteri democratici; le cariche devono essere elettive;


b) attestato rilasciato dal Consolato da cui risulti il riconoscimento dell'Associazione della Federazione o della Confederazione con sede all'estero;

c) dichiarazione del legale rappresentante attestante l'idoneità delle proprie strutture organizzative (Sedi) per lo svolgimento delle loro funzioni nei confronti degli emigrati con l'indicazione della consistenza numerica dei soci, la loro dislocazione geografica;

d) relazione documentata dell'attività svolta, nel biennio precedente la domanda di iscrizione, a favore degli emigrati Abruzzesi.

2. Le domande di iscrizione all'Albo, risultate idonee in istruttoria, per i soggetti residenti all'estero, sono sottoposte al preventivo parere del CRAM.

3. Possono essere iscritte all'Albo regionale le associazioni che hanno un numero di soci non inferiore a 35 membri, le federazioni costituite da almeno 4 associazioni in possesso dei requisiti per l'iscrizione all'Albo stesso e le confederazioni a cui aderiscono almeno 2 federazioni.



4. Per le associazioni che chiedono l'iscrizione all'Albo regionale, operanti in Stati esteri non ancora rappresentati nello stesso Albo, si deroga al numero dei soci, che può essere non inferiore a 20, e all'atto costitutivo di almeno 2 anni antecedente all'iscrizione, salvo la possibilità di ricevere contributi a carattere ordinario o straordinario di cui agli articoli 16 e 17, al raggiungimento dei requisiti previsti alla lettera *d*), del comma 1. In caso di numero esiguo di associati, gli Abruzzesi residenti in un dato Paese possono costituire, ove possibile, associazioni con altri Abruzzesi residenti in Paesi vicini di area geografica omogenea.

5. Per ciascuna area geografica all'estero, con non meno di 100.000 abitanti, non può essere prevista più di un'Associazione per ogni eventuale diversa tipologia quali, ad esempio, associazione sportiva, mutuo soccorso, culturale.

6. L'Ufficio emigrazione della Giunta regionale, è tenuto ed autorizzato a compiere visite nelle sedi delle associazioni, federazioni e confederazioni in Italia ed all'estero, per la verifica della regolarità del funzionamento e della sussistenza dei requisiti per l'iscrizione agli albi e per tutte le attività stabilite dalla presente legge».

Art. 13.

Modifiche all'art. 26 della legge regionale n. 47/2004

1. Il comma 3 dell'art. 26 della legge regionale n. 47/2004 è sostituito dal seguente: «3. Agli oneri di cui all'art. 13 dalla presente legge, valutati per l'anno 2012 in euro 40.000,00 e in euro 120.000,00 per gli anni 2013 e 2014, si provvede con le risorse iscritte nel capitolo di spesa 01.01.006 - 11437 denominato "Spese per il funzionamento e le attività degli organi consultivi e interventi in favore dei cittadini e associazioni di Abruzzesi emigrati" che presenta la necessaria copertura finanziaria».

2. Dopo il comma 3, dell'art. 26 della legge regionale n. 47/2004 sono aggiunti i seguenti commi:

«3-bis. Agli oneri correnti derivanti dall'attuazione degli articoli 1-bis, 16 e 17 per ciascuno degli esercizi 2012, 2013 e 2014 si fa fronte, senza oneri aggiuntivi, con le risorse iscritte nel capitolo di spesa 13.01.002 - 21625 denominato "Interventi per i cittadini Abruzzesi emigrati - legge regionale 13 dicembre 2004, n. 47";

3-ter. Alle spese d'investimento indotte dagli articoli 1-bis, 16 e 17, per ciascuno degli esercizi 2012, 2013 e 2014 si fa fronte, senza oneri aggiuntivi, con le risorse iscritte nel capitolo di spesa 13.02.001 - 22425 denominato "Interventi in conto capitale a favore dei cittadini Abruzzesi emigrati - legge regionale 13 dicembre 2004, n. 47";

3-quater. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio».

Art. 14.

Norma transitoria

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, decade il Comitato esecutivo in carica.

2. Il CRAM in carica alla data di entrata in vigore della presente legge è confermato, salva l'integrazione dello stesso, con i due membri aggiuntivi di cui alla lettera *c*), del comma 1, dell'art. 4, della legge regionale n. 47/2004 come modificato dalla presente legge.

3. L'integrazione del CRAM di cui al comma 2 e l'istituzione dell'Osservatorio per l'emigrazione di cui all'art. 8 vengono effettuate con atto del dirigente responsabile dell'Ufficio emigrazione, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, acquisite dagli enti interessati le nomine dei rispettivi rappresentanti.

4. L'Albo regionale di cui all'art. 14 riassume l'intero Albo già esistente. Gli uffici, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvedono alla revisione del suddetto Albo.

5. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, è consentita l'iscrizione all'Albo regionale di cui all'art. 14 delle nuove associazioni che abbiano esclusivamente riferimento regionale abruzzese; è consentita l'iscrizione delle associazioni a denominazione regionale plurima, solo se la costituzione delle stesse è datata almeno un triennio antecedente l'entrata in vigore della presente legge.

6. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, alle funzioni di rappresentanza negli organismi ufficiali presso la Regione Abruzzo (CRAM, Osservatorio o altro) ovvero nelle Federazioni o Confederazioni Abruzzesi in Italia o all'estero, non possono essere eletti o nominati, a pena di cancellazione dall'Albo dichiarata con determinazione del Dirigente di riferimento dell'Ufficio emigrazione, delegati che non siano Abruzzesi o di origine abruzzese per almeno un ramo genitoriale o residenti in Abruzzo.

Art. 15.

Abrogazioni

1. Gli articoli 18, 19, 21 e 23 della legge regionale n. 47/2004 sono abrogati.

Art. 16.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.


L'Aquila, 10 agosto 2012

CHIODI

12R0578

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*




GAZZETTA UFFICIALE
 DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2012

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

	CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**

- annuale € **300,00**
- semestrale € **165,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**

- annuale € **86,00**
- semestrale € **55,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
(€ 0,83+ IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 2 0 9 2 9 *

€ 3,00

